


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 dicembre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2000, n. 3.

Norme urgenti in materia di personale Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 062/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del mondo» ai principi del commercio equo e solidale di cui all'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 8/1999. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2000, n. 072/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Reg. CE n. 1627/1998. Approvazione Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 095/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 25/1999. Approvazione Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 0105/pres.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Legge regionale n. 30/1999, art. 26. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 18.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 19.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative Pag. 14

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 20.

Integrazione e modifiche della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: Autorizzazione e procedura di accreditamento Pag. 15

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 - Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche Pag. 15

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 23.

Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura Pag. 16

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 22.**

Abrogazione del comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: «Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 23.

Nuova disciplina della commissione regionale per la parità e le pari opportunità Pag. 21

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 24.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 25.

Bilancio di competenza e di cassa 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 26.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 27.

Riordino della disciplina in materia d'industria Pag. 28

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 28.

Prime disposizioni in materia di incompatibilità e di indennità degli assessori non consiglieri regionali Pag. 31

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 29.

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche Pag. 31

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2000, n. 3.

Norme urgenti in materia di personale.*(Pubblicata nel 1° supp. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31 del 25 luglio 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Riserva di legge*

1. In adeguamento ai principi contenuti nell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni, sono riservate alla legge regionale, ovvero, sulla base di norme di legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi, le seguenti materie:

a) i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative e le modalità di preposizione alle medesime;

b) la dotazione organica complessiva;

c) le forme di accesso all'impiego, i requisiti necessari, i procedimenti di selezione, la disciplina sul bilinguismo e la proporzionale per gruppi linguistici nella copertura dei posti;

d) la disciplina delle responsabilità e delle incompatibilità fra il lavoro in Regione e altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e di incarichi pubblici;

e) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali.

Art. 2.*Criteri di organizzazione*

1. Ferma restando la riserva di legge per quanto concerne il numero delle strutture organizzative regionali, le attribuzioni delle stesse e le correlate denominazioni vengono determinate dalla giunta regionale con regolamento, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

2. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico del personale regionale le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, nonché l'individuazione e le dotazioni organiche dei profili professionali sono stabilite dalla giunta regionale, previo esame con le organizzazioni sindacali regionali. Con analogo procedimento si provvede alla determinazione delle dotazioni organiche delle strutture regionali e delle loro articolazioni.

3. L'individuazione delle qualifiche funzionali è effettuata dalla contrattazione collettiva.

4. I posti della dotazione organica possono essere trasformati, nel limite massimo del trenta per cento, in posti di lavoro a tempo parziale con provvedimento della giunta regionale, tenuto conto delle esigenze di servizio, previa informazione alle organizzazioni sindacali del personale. È considerato rapporto di lavoro a tempo parziale il rapporto di servizio con un orario di lavoro non inferiore al trenta per cento dell'orario previsto per il personale a tempo pieno. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione e la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 3.*Disciplina del rapporto di lavoro*

1. I rapporti di lavoro e di impiego del personale della Regione sono disciplinati dal capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, compresa la legge 20 maggio 1970, n. 300, salvi i limiti stabiliti con legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2. I rapporti di lavoro e di impiego di cui al comma 1 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste dalla presente legge. I contratti individuali devono garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. Nelle materie non soggette alla riserva delle fonti di cui all'art. 1, la normativa vigente cessa di avere efficacia dal momento in cui diventa applicabile la diversa disciplina risultante dai relativi contratti collettivi.

Art. 4.*Procedimenti di contrattazione*

1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro non riservate alla legge regionale, a regolamenti o atti amministrativi in base all'art. 1.

2. Alla stipulazione dei contratti collettivi provvedono le parti negoziali di cui all'art. 4 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni.

3. Prima dell'inizio delle trattative la giunta regionale, sentite le giunte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano, determina, con propria deliberazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio, la spesa massima complessiva entro la quale la contrattazione deve essere contenuta, nonché le direttive cui deve attenersi la delegazione di parte pubblica.

4. Concluse le trattative, il testo concordato tra la parte negoziale pubblica e la delegazione sindacale viene trasmesso alla giunta regionale, corredato dalla relazione finanziaria per la quantificazione degli oneri.

5. La giunta regionale, verificata la conformità del contratto proposto alle direttive impartite e il rispetto del limite della spesa, ne autorizza con propria deliberazione la sottoscrizione. L'autorizzazione è sottoposta al controllo dalla Corte dei conti.

6. Qualora la giunta regionale riscontri che il contratto proposto, nel suo complesso o nelle singole parti, si discosta dai limiti di spesa assegnati o dalle direttive impartite, fissa un termine non superiore a sessanta giorni per la presentazione di una nuova proposta. In nessun caso può essere autorizzata la sottoscrizione di un contratto che comporti una spesa eccedente quella massima complessiva determinata ai sensi del comma 3.

Art. 5.*Accesso agli impieghi*

1. L'accesso all'impiego in Regione avviene:

a) mediante concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;

b) mediante corso-concorso

c) mediante selezione pubblica volta all'accertamento della professionalità richiesta;

d) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti nelle sezioni circoscrizionali per l'impiego per le qualifiche e le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo previo accertamento della professionalità richiesta;

e) mediante chiamata numerica dei lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 previo accertamento della professionalità richiesta;

f) mediante attuazione della mobilità tra la Regione e gli altri enti pubblici secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti;

g) mediante utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici approvate dal consiglio regionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e di Bolzano, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi consigli qualora nei rispettivi regolamenti sia prevista analoga possibilità.

2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso la Regione che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri. Nei singoli bandi di concorso sono individuati gli eventuali posti e le funzioni per le quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

3. Per l'ammissione all'impiego regionale è richiesta un'età di almeno diciotto anni compiuti. Per i profili professionali richiedenti una particolare idoneità fisica il bando può prevedere un limite massimo di età non superiore a cinquanta anni.

4. Le procedure di accesso devono garantire il rispetto dei principi di imparzialità, di tempestività, di economicità e celerità di espletamento, ricorrendo anche all'ausilio di sistemi informatici di preselezione e selezione. Le prove concorsuali vertono sulle competenze e conoscenze tecnico-professionali e organizzative richieste dalla posizione da ricoprire.

5. Con regolamento vengono definiti, previa informazione alle organizzazioni sindacali, i criteri e le modalità di ricorso alle diverse forme di accesso di cui al comma 1, nonché le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato. Con lo stesso provvedimento sono disciplinati i requisiti generali di accesso all'impiego regionale, le modalità concorsuali e le procedure relative agli adempimenti per i nuovi assunti.

6. Gli aspiranti ad assunzioni presso gli uffici regionali hanno facoltà di sostenere le prove d'esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca, secondo le indicazioni da effettuarsi nella domanda di ammissione.

Art. 6.

Principi in materia di mansioni, incompatibilità, sanzioni disciplinari e responsabilità

1. Fino a quando il contratto collettivo non disciplinerà compiutamente la materia, per l'assegnazione a mansioni superiori si applicano le disposizioni della legge statale.

2. Le incompatibilità, il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi e le relative responsabilità sono disciplinate, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, nell'obiettivo di perseguire l'omogeneizzazione con le disposizioni previste dagli ordinamenti delle due province di Trento e Bolzano.

3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2, vengono applicate al personale di ruolo, ivi compreso il personale a tempo parziale, le disposizioni previste dalla legge statale.

4. Ferme restando le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile stabilite dalle norme vigenti, ai dipendenti si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi 1, 5 e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

5. Fino a quando non sarà diversamente disposto dalla contrattazione collettiva, le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, la sospensione obbligatoria e facoltativa dal servizio sono regolate dalle disposizioni previste dagli articoli 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, comma 1, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5, è autorizzata la spesa:

di L. 151.000.000 per l'anno 2000 e di L. 60.000.000 annue per l'anno 2001 e seguenti per la contrattazione relativa al personale dirigente per il triennio 1997-1999;

di L. 850.000.000 per la chiusura del contratto del personale non dirigente riguardante il triennio 1994-1996;

di L. 14.300.000.000 per l'anno 2000 e di L. 5.200.000.000 per l'anno 2001 e seguenti per la contrattazione relativa al personale non dirigente riguardante il triennio 1997-1999.

2. Alla copertura dell'onere di L. 18.701.000.000, gravante sull'esercizio 2000, si provvede mediante riduzione di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 670 della spesa per l'esercizio finanziario medesimo, mentre alla spesa di L. 6.110.000.000, per l'esercizio 2001 e seguenti, si provvede mediante utilizzo della disponibilità del corrispondente fondo globale iscritto per il medesimo esercizio al capitolo 670 del bilancio pluriennale 2000-2002.

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di stanziamento entro i quali è contenuta la spesa massima complessiva per la contrattazione sono determinati in sede di approvazione della legge di bilancio o di sua variazione. Le corrispondenti risorse sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione della spesa.

4. A seguito della sottoscrizione dei singoli contratti, la giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie a prelevare dal fondo di cui al comma 3, le somme da destinare ai competenti capitoli di spesa, anche di nuova istituzione.

5. La verifica della compatibilità finanziaria di cui al comma 5 dell'art. 4, va effettuata con riferimento alla consistenza numerica del personale in servizio al 31 dicembre dell'anno che precede la decorrenza economica del contratto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 21 luglio 2000

COGO

Visto: *Il commissario del Governo per la provincia di Trento*: ORRÙ

00R0642

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° marzo 2000, n. 062/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del mondo» ai principi del commercio equo e solidale di cui all'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 8/1999. Approvazione.

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 10 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

Visto l'art. 23 della citata legge regionale n. 8/1999, le cui disposizioni concernono il commercio equo e solidale, ed in particolare il comma 6 del medesimo articolo, il quale rinvia ad apposita deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la determinazione delle disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle «Botteghe del Mondo» ai principi del commercio equo e solidale;

Ritenuto pertanto di approvare le determinazioni attuative di quanto disposto dal summenzionato art. 23, comma 6, della legge regionale n. 8/1999, con regolamento d'esecuzione, in quanto, il provvedimento esecutivo della legge, per il suo contenuto, deve assumere tale forma;

Sentito il parere espresso dal comitato dipartimentale per le attività economico-produttive nella seduta del 23 novembre 1999;

Preso atto che, in esecuzione al più volte citato art. 23, comma 6, della legge regionale n. 8/1999, con nota prot. 9788/COMM del 9 novembre 1999, è stato richiesto il parere della competente commissione consiliare, parere mai intervenuto, e che, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 29/1992, e successive modifiche

ed integrazioni. qualora l'organo consultivo non emetta il proprio parere entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, salvi i diversi termini, e non rappresenti esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere medesimo;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione giuntale n. 344 del 18 febbraio 2000;

Decreta:

1. È approvato il «regolamento concernente le disposizioni e modalità di controllo atte ad assicurare la piena rispondenza dell'attività svolta dalle "Botteghe del Mondo" ai principi del commercio equo e solidale, di cui all'art. 23, comma 6, della legge regionale n. 8/1999», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 marzo 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti Trieste, addì 14 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 126*

00R0467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 marzo 2000, n. 072/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del Reg. CE n. 1627/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento CE n. 1627 del consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento CEE n. 822/1987 concedendo all'Italia la possibilità di realizzare 2442 ettari di vigneto in deroga nelle campagne 1998/1999 e 1999/2000 per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate V.Q.P.R.D. (D.O.C.) e di vini ad indicazione geografica tipica (I.G.T.);

Visto il decreto ministeriale n. 36604 del 27 novembre 1998 relativo all'autorizzazione per nuovi impianti viticoli ai sensi del regolamento CE n. 1627/1998 con il quale è stata attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia una superficie da vitare pari a 100 ettari;

Vista la deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999 n. 2818 concernente: «il regolamento CE n. 1627/1998 del consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento CEE n. 822/1987. Individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga» pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 29 settembre 1999;

Considerato che la suddetta deliberazione, oltre all'individuazione delle cultivar di vitigni ammissibili alla richiesta di deroga, ha ritenuto di suddividere l'intera disponibilità di superficie da vitare in tre quote distinte che tengano conto della vocazionalità del territorio e cioè: zona carica ed intera provincia di Trieste, zona collinare e zona di pianura;

Ritenuto di dover precisare che per «zona collinare» si intendono quelle aree nelle quali l'acclività è tale che per realizzare impianti di vigneto si rende necessaria - per agevolare le operazioni colturali -

l'esecuzione di particolari sistemazioni quali: terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti ovvero laddove la pendenza del fondo non è inferiore al cinque per cento

Considerato che con la citata deliberazione n. 2818/1999 la giunta regionale ha inteso privilegiare nell'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i vigneti aventi determinate caratteristiche oggettive, nonché i richiedenti in possesso di specifici requisiti soggettivi;

Ritenuto di precisare che per «personale fisso» si intende - oltre al richiedente, persona fisica o legale rappresentante di persona giuridica, purché iscritto come unità attiva all'INPS, ex SCAU in data antecedente alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della suddetta deliberazione avvenuta il 29 settembre 1999, gni unità riferibile al personale salariato e stipendiato impiegato in azienda nel corso del 1999 per un numero superiore a 180 giornate lavorative (il numero di unità riferibili al personale avventizio impiegato in azienda per un numero inferiore di 180 giornate si determina dividendo il numero complessivo e documentabile di giornate lavorative prestate in azienda per 180, escludendo dal conto i numeri dopo la virgola), nonché i familiari del richiedente che collaborano all'attività aziendale purché iscritti come unità attiva all'INPS, ex SCAU prima del 29 settembre 1999.

Nel caso di società di persone, per personale fisso si intende sia il numero di soci che di familiari che collaborano all'attività aziendale purché iscritti come unità attiva all'INPS, ex SCAU prima della medesima data sopra citata.

Nel caso di cooperative di conduzione terreni per personale fisso si intende il numero dei soci iscritti come unità attiva all'INPS ex SCAU prima del 29 settembre 1999 nonché il numero di personale fisso riferibile ai salariati e agli stipendiati, impiegati nell'azienda di proprietà della cooperativa, determinato con le modalità sopra specificate;

Preso atto altresì che con la sopra citata deliberazione n. 2818/1999 la giunta regionale ha ritenuto di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto i richiedenti che hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856, oppure che sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424 concernente il programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione del regolamento (CE) 950/1997;

Ritenuto di dover precisare che l'inserimento in graduatoria utile riguarda i richiedenti per i quali è stato emesso il decreto di concessione ed impegno del contributo, nonché quelli che pur ammessi a finanziamento, non hanno ottenuto il decreto di impegno e concessione per carenze verificate in sede istruttoria, per rinuncia, o per qualsiasi altra causa;

Ritenuto altresì di escludere dall'assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto di vite, i richiedenti che hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di superficie vitale ai sensi del regolamento CEE 1442/1988, ovvero che detengono un diritto di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo;

Ritenuto opportuno disporre che i beneficiari possano procedere alla realizzazione del nuovo vigneto dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione di eventuali reimpianti conseguenti ad estirpi effettuati nelle ultime tre campagne viticole oppure conseguenti a diritti di impianto acquistati da altre aziende agricole;

Ritenuto di limitare la realizzazione dei nuovi impianti di vite ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno da parte del richiedente in data antecedente alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta il 29 settembre 1999 (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purché debitamente registrati prima del 29 settembre 1999. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché antecedente al 29 settembre 1999;

Atteso che la realizzazione dei nuovi impianti di vite è riservata esclusivamente alle aree a denominazione di origine controllata e - limitatamente ai vitigni autoctoni - alle aree ad indicazione geografica tipica;

Ritenuto di stabilire che la superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto è di ettari 0,5 ridotti ad ettari 0,20 per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste, e di fissare in ettari 3 la superficie massima autorizzabile per ciascun richiedente;

Ritenuto di precisare che per «superficie vitata» si intende quella calcolata con le modalità previste dall'adozione del nuovo modello di dichiarazione delle superfici vitate (deliberazione A.I.M.A. n. 518 del 9 settembre 1998) e cioè la superficie situata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto ed in particolare:

la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale si considera uguale alla superficie catastale della particella;

la superficie vitata ricadente solo su una parte della particella è considerata quella all'interno del sesto di impianto, aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del cinquanta per cento del sesto di impianto fino ad un massimo di metri 3 e su entrambe le testate in misura non superiore a metri 3 per le capezzagne (qualora effettivamente esistenti);

Ritenuto di dover assegnare la superficie vitata ai singoli richiedenti sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione le caratteristiche oggettive aziendali e gli aspetti soggettivi dei richiedenti come prescritto dalla D.G.R. n. 2818 citata;

Ritenuto che ai fini della stesura di ciascuna graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci — distinte tra criteri oggettivi e soggettivi — di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

a) criteri oggettivi:

vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita la sottozona: (5)

vigneti realizzati con vitigni a bacca:

- a) esclusivamente bianca: (10);
- b) prevalentemente bianca: (5);
- c) prevalentemente nera: (2);
- d) esclusivamente nera: (0);

(per «prevalentemente» si intende una percentuale di superficie vitata investita con un tipo di bacca superiore al cinquanta per cento della superficie vitata richiesta);

vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

- a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10);
- b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e 4.500 in collina (5);
- c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0);

vigneti realizzati con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»: (5);

vigneti realizzati con palificazione in legno:

- in collina: (10);
- in pianura: (5);

b) criteri soggettivi:

personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente):

- a) 6 unità ed oltre (10);
- b) da 2 a 5 unità: (5);

adesione al Consorzio di tutela D.O.C.: (10);

acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente al 29 settembre 1999: (5);

attuazione nel corso del 1999 del metodo di produzione biologico previsto dal regolamento CEE 2092/1991 oppure dell'attività ecocompatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992 e successivo regolamento (CE) n. 2603/1999 della commissione del 9 dicembre 1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio: (6);

presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 del territorio n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (10);

Sentito il comitato dipartimentale per le attività economico produttive riunitosi in data 11 febbraio 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 299 dell'11 febbraio 2000;

Decreta:

1. È approvato il regolamento concernente l'individuazione delle modalità, dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento CE n. 1627/1998, nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 marzo 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 19 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 7

Regolamento relativo all'individuazione delle modalità dei termini e dei criteri di presentazione delle domande e di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti in attuazione del regolamento CE n. 1627/1998.

Art. 1.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni all'impianto di nuovi vigneti devono pervenire — a pena di irricevibilità — al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, su modello predisposto dalla stessa amministrazione ed allegato al presente regolamento.

Art. 2.

Requisiti dei richiedenti

1. Il richiedente può essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. in data antecedente alla pubblicazione della deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818 avvenuta il 29 settembre 1999.

Art. 3.

Suddivisione della superficie da vitare in rapporto alla vocazionalità del territorio

1. Sono assegnati 15 ettari di superficie da vitare alla zona carsica ed intera provincia di Trieste, 30 ettari alla zona collinare e la quota restante alla zona di pianura.

2. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste non esauriscano il limite di 15 ettari, la quota residua viene assegnata in aumento alla zona collinare. Nel caso in cui le richieste ammesse per la zona collinare non esauriscano il limite di zona maggiorato della quota eventualmente derivante dalla zona carsica e dalla provincia di Trieste, quanto residua viene assegnato alla pianura.

Art. 4.

Determinazione della priorità

1. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari l'attribuzione del punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci — distinte tra criteri oggettivi e soggettivi — di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

a) criteri oggettivi:

vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita la sottozona: (5);

vigneti realizzati con vitigni a bacca:

- a) esclusivamente bianca: (10);
- b) prevalentemente bianca: (5);
- c) prevalentemente nera: (2);
- d) esclusivamente nera: (0),

(per «prevalentemente» si intende una percentuale di superficie vitata investita con un tipo di bacca superiore al cinquanta per cento della superficie vitata richiesta);

vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

- a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina (10);
- b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e fra 4.000 e 4.500 in collina (5);
- c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina (0);

vigneti realizzati con sistemi di allevamento «Gujot» o «cordone speronato»: (5);

vigneti realizzati con palificazione in legno:

- a) in collina: (10)
- b) in pianura: (5)

b) criteri soggettivi:

personale fisso occupato in azienda (compreso il richiedente):

- a) 6 unità ed oltre (10);
- b) da 2 a 5 unità: (5);

adesione al consorzio di tutela D.O.C.: (10);

acquisto di diritti di impianto effettuato in data antecedente alla data del 29 settembre 1999: (5);

attuazione nel corso del 1999 del metodo di produzione biologico previsto dal regolamento CEE 2092/1991 oppure dell'attività ecocompatibile prevista dal regolamento CEE 2078/1992 e successivo regolamento (CE) n. 2603/1999 della commissione del 9 dicembre 1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio: (6);

presentazione della domanda di adesione al programma operativo di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R. 20 novembre 1998 n. 3424, senza averne ottenuto i benefici (10).

2. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con età minore.

3. Il direttore del servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto per ciascuna delle tre suddivisioni territoriali rapportate alla vocazionalità del territorio di cui al precedente art. 3.

4. Qualora, esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di nuova superficie da vitare, si verificassero disponibilità di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o per sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi i richiedenti che seguono in graduatoria.

Art. 5.

Condizioni di esclusione

1. Sono esclusi dalla graduatoria dei beneficiari i richiedenti che:

a) hanno usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi della deliberazione della giunta regionale 19 dicembre 1997, n. 3856;

b) sono stati inseriti in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova superficie da vitare in attuazione della deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1998 n. 3424: programma di consolidamento strutturale del settore vitivinicolo regionale;

c) hanno presentato almeno una volta domanda per l'abbandono di superfici vitate ai sensi del regolamento CEE 1442/1988;

d) detengano un diritto di reimpianto in portafoglio da oltre tre campagne successive alla data di avvenuto estirpo.

Art. 6.

Limitazioni di superficie vitabile e condizioni

1. La superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto è di ettari 0,5 ridotti ad ettari 0,20 per la zona carsica e l'intera provincia di Trieste.

2. La superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'autorizzazione al nuovo impianto è di 3 ettari.

3. Nell'eventualità che il richiedente detenga diritti in portafoglio a seguito di estirpi effettuati nelle ultime tre campagne viticole oppure abbia acquistato i diritti di impianto da altre aziende dovrà procedere alla realizzazione del nuovo impianto di viti dopo o contemporaneamente all'avvenuta esecuzione dei reimpianti conseguenti ai suddetti diritti.

4. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto sono quelli individuati con la deliberazione della giunta regionale 10 settembre 1999, n. 2818.

5. I vitigni per i quali può essere presentata istanza di nuovo impianto in aree delimitate da sottozona, oltre alla limitazione prevista dal comma precedente, sono quelli previsti dal relativo disciplinare di produzione.

6. La realizzazione dei nuovi impianti di vite è limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno in data antecedente alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della D.G.R. n. 2818 del 10 settembre 1999, avvenuta il 29 settembre 1999 (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto, purché debitamente registrati prima del 29 settembre 1999. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché antecedente al 29 settembre 1999.

7. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive e soggettive che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformità a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Alla Direzione regionale dell'agricoltura - Via Caccia, 17 - 33100 UDINE

regolamento (CE) n. 1627/1998 e decreto ministeriale n. 36604/1998.

Richiesta assegnazione quota superficie per nuovo impianto di viti.

L'impresa (a)

con sede in comune di via e n.

iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di

..... al n.

partita I.V.A codice fiscale

rappresentata da (b)

.....

.....

che conduce un'azienda agricola di ettari

di cui ettari destinati alla coltivazione della vite.

Chiede

l'assegnazione di una quota di superficie pari ad ettari (c)
 da destinare all'impianto di viti per uve da vino in zona
 D.O.C. (d)

nell'ambito dell'attribuzione che il Ministero delle politiche agricole e
 forestali ha riservato alla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Il nuovo impianto di viti sarà realizzato:

in zona carsica ed intera provincia di Trieste per una superficie
 vitata pari ad ettari

in zona collinare per una superficie vitata pari ad ettari

in zona di pianura per una superficie vitata pari ad ettari

(qualora lo stesso richiedente chiede di realizzare gli impianti di vite in
 zone diverse, partecipa a ciascuna graduatoria per la parte di super-
 ficie da vitare relativa a ciascuna zona)

A tal fine DICHIARA che:

1. È stata presentata almeno una volta domanda di abbandono di
 superfici vitate ai sensi del regolamento (C.E.E.)
 n. 1422/1988: (e)
 : SI
 : NO
2. detiene diritti in portafoglio per l'esecuzione di un reimpianto
 di superfici vitate da oltre tre campagne successive alla data
 di avvenuto estirpo: (e)
 : SI
 : NO
3. ha usufruito dell'assegnazione di superficie da vitare ai sensi
 della D.G.R. 19 dicembre 1997, n. 3856: (e)
 : SI
 : NO
4. è stato inserito in graduatoria utile nell'assegnazione di nuova
 superficie da vitare in attuazione della D.G.R. 20 novembre
 1998, n. 3424: programma di consolidamento strutturale del
 settore vitivinicolo regionale: (e)
 : SI
 : NO
5. la realizzazione del nuovo vigneto avverrà all'interno dell'area
 che delimita una sottozona: (e)
 : SI
 : NO
6. il nuovo vigneto verrà realizzato con vitigni a bacca: (f)
 : a) esclusivamente bianca
 : b) prevalentemente bianca
 : c) prevalentemente nera
 : d) esclusivamente nera
*specificare di seguito i vitigni che si intendono utilizzare con spec-
 ifico riferimento a quelli ritenuti ammissibili con la D.G.R.
 n. 2818 del 10 settembre 1999:*

7. il nuovo vigneto verrà realizzato con il seguente numero di
 ceppi per ettaro: (f)
 : a) superiore a 3.800 in pianura e 4.500 in collina
 : b) compreso tra 3.300 e 3.800 in pianura e tra 4.000 e
 4.500 in collina
 : c) inferiore a 3.300 in pianura e 4.000 in collina

8. il nuovo vigneto verrà realizzato con sistemi di allevamento
 «Gujot» o «cordone speronato»: (e)
 : SI
 : NO
*in caso di risposta «NO» specificare di seguito il sistema di alle-
 vamento che si intende attuare*

9. il nuovo vigneto verrà realizzato con palificazione in legno: (e)
 : SI
 : NO
10. il personale fisso occupato in azienda è il seguente: (f)
 : a) 6 unità e oltre
 : b) da 2 a 5 unità
 : c) meno di 2 unità
*per quanto riguarda il personale avventizio eventualmente impie-
 gato in azienda nel corso del 1999, specificare di seguito il
 numero delle giornate lavorative complessivamente prestate . . .*
11. aderisce al consorzio di tutela D.O.C.: (e)
 : SI
 : NO
12. ha attuato nel corso del 1999 il metodo di produzione biolo-
 gico previsto dal regolamento C.E.E. 2092/1991, oppure l'atti-
 vità ecocompatibile prevista dal regolamento C.E.E.
 2078/1992 integrato dal regolamento C.E. n. 2603/1999: (e)
 : SI
 : NO
13. ha presentato domanda di adesione al programma operativo di
 consolidamento strutturale del settore vitivinicolo nella
 Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione della D.G.R.
 20 novembre 1998, n. 3424 senza averne ottenuto i benefici: (e)
 : SI
 : NO
14. detiene diritti di portafoglio per l'esecuzione di reimpianto di
 superfici vitate da meno di tre campagne successive alla data
 di avvenuto estirpo: (e)
 : SI
 : NO
15. ha acquistato diritti di impianto da altre aziende agricole in
 data antecedente al 29 settembre 1999: (e)
 : SI
 : NO

Dichiara altresì

di dare il proprio consenso affinché l'amministrazione regionale possa
 svolgere gli eventuali accertamenti in azienda prima e dopo l'avvenuta
 realizzazione del vigneto.

Qualora dagli accertamenti istruttori effettuati prima e dopo la
 realizzazione del vigneto emergano dichiarazioni false o comunque tali
 che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio
 inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della gradua-
 toria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri
 richiedenti che gli subentrano in graduatoria, l'amministrazione regio-
 nale provvederà all'archiviazione della pratica e il vigneto già realiz-
 zato verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge ed estirpato.

Successivamente alla stesura della graduatoria l'amministrazione
 regionale si riserva di richiedere ed acquisire ogni utile elemento a
 comprova di quanto dichiarato nella presente domanda dai richiedenti
 assegnatari della superficie da destinare a nuovo impianto di viti.

La domanda in duplice copia deve pervenire, entro i termini stabi-
 liti dal D.P.G.R. che sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della
 Regione, alla direzione regionale dell'agricoltura. La data di tale rife-
 rimento da prendere in considerazione è quella corrispondente al
 numero di protocollo posto sulla domanda stessa ovvero quella del
 timbro postale di partenza.

Data.....

Firma

00R0469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2000, n. 095/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale n. 25/1999. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 24 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 autorizza l'amministrazione regionale ad assegnare finanziamenti, attraverso le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) per la concessione di contributi alle imprese minori ed ai liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale;

Atteso che il medesimo art. 7, prevede l'emanazione di apposito regolamento che contempli i criteri di assegnazione dei suddetti finanziamenti nel rispetto di quanto disposto in maniera di aiuti «*de minimis*»;

Visto il parere favorevole espresso sul testo regolamentare predisposto dall'ufficio di piano da parte del competente comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella riunione del 16 marzo 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 601 del 16 marzo 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale e integrante.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 22 marzo 2000

ANTONIONE

*Registtrato alla Corte dei conti, Trieste, 27 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 146*

Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di I.R.A.P. a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'articolo 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento attua le disposizioni di cui all'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25.

Capo I

FINANZIAMENTI ALLE CAMERE

Art. 2.

Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti alle C.C.I.A.A. della Regione

1. Per le finalità previste dall'art. 1 del presente regolamento l'amministrazione regionale provvede ad assegnare alle camere di commercio, industria agricoltura e artigianato della Regione, di seguito denominate camere, i finanziamenti previsti dall'art. 7, comma 1 della legge regionale n. 25/1999 secondo i seguenti criteri:

a) sino all'importo massimo di lire 23.750 milioni per la concessione e l'erogazione dei contributi compensativi previsti dall'art. 7 della legge regionale n. 25/1999, secondo quanto risulta assegnato alle rispettive aree di competenza ai sensi della graduatoria unica regionale prevista dall'art. 5 del presente regolamento;

b) sino all'importo massimo di lire 1.250 milioni in misura forfettaria a sollievo degli oneri di gestione delle camere per l'attività prevista dal presente regolamento, così ripartito:

- 1) per lire 400 milioni, in ragione di lire 100 milioni a ciascuna camera;
- 2) per la residua somma di lire 850 milioni, in ragione proporzionale al numero delle domande ammesse a contributo afferenti il territorio di competenza camerale.

Art. 3.

Modalità di erogazione, utilizzazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. La Regione provvede ad assegnare ed erogare le somme di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le quote dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), punto 2), sono ripartite tra le camere ad avvenuta approvazione della graduatoria unica regionale di cui all'art. 5.

3. I finanziamenti di cui ai commi 1 e 2, sono versati in apposita contabilità speciale infruttifera, come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

4. A cura della Regione vengono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* i decreti di assegnazione alle camere dei finanziamenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 25/1999, ciascuna camera gestisce il finanziamento assegnatole fuori bilancio con il sistema della contabilità separata, formulata in termini finanziari di competenza, e compilando annualmente il bilancio consuntivo finanziario.

6. Le camere provvedono a rendicontare l'utilizzazione dei finanziamenti, nei termini assegnati dai decreti di concessione, mediante la trasmissione del bilancio consuntivo di cui al comma 5, dell'elenco dei mandati emessi.

Capo II

CONTRIBUTI COMPENSATIVI

Art. 4.

Modalità per la determinazione dei contributi compensativi

1. Le camere provvedono a concedere ed erogare i contributi compensativi nei limiti degli stanziamenti loro assegnati e in conformità alle previsioni del presente regolamento.

2. Il contributo compensativo viene determinato in misura percentuale rispetto all'ammontare dell'I.R.A.P. versata da ciascun beneficiario per il periodo d'imposta considerato, secondo la seguente formula:

Totale dell'I.R.A.P. versata per il periodo di imposta 1998
x (N) % = ammontare del contributo

3. Al fine del calcolo dell'aliquota percentuale (N) di cui al comma 2, si determina il rapporto tra lo stanziamento destinato ai contributi compensativi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento (S x 100) e il totale generale dell'I.R.A.P. ver-

sata — per l'importo ritenuto ammissibile — quale risulta dalle domande presentate (T). Il valore (n) così ottenuto viene ulteriormente aumentato di 4 punti percentuali, come dalle seguenti formule:

$$\frac{S \times 100}{T} = n \quad N = n + 4\%$$

4. I contributi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria sino all'ammontare massimo di lire 10 milioni ciascuno e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. In ogni caso i contributi di cui al presente regolamento, cumulati con gli altri aiuti eventualmente erogati, anche da altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della regola «*de minimis*», non possono eccedere l'ammontare di 100.000 ECU equivalenti a euro 100.000 nell'arco di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione. Qualora i benefici ricevuti siano inferiori alla misura massima il contributo compensativo di cui al presente regolamento viene concesso ed erogato sino alla concorrenza con tale misura massima.

Art. 5.

Graduatoria unica regionale

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento le camere, con atto emesso di concerto tra loro, formulano la graduatoria unica regionale di cui all'art. 7, comma 8, della legge regionale 25/1999, tra i soggetti che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 8, e secondo i criteri stabiliti dall'art. 9 del presente regolamento. La graduatoria è resa pubblica mediante affissione all'albo delle camere.

2. Qualora nella graduatoria si verificassero situazioni di medesimo punteggio viene data priorità al soggetto che ha versato l'importo maggiore a titolo di imposta. In caso di ulteriore parità, viene data priorità al soggetto più giovane o, in caso di impresa non individuale, a quella di più recente costituzione.

Art. 6.

Beneficiari dei contributi compensativi concessi dalle C.C.I.A.A.

1. Possono chiedere i contributi compensativi concessi dalle camere, ai fini della redazione della graduatoria unica regionale di cui all'art. 5, le imprese minori ed i liberi professionisti titolari di partita I.V.A. con sede legale, o residenza, ovvero domicilio fiscale nel territorio regionale, con un numero di dipendenti non superiore a quanto stabilito ai commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 25/1999.

2. Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 25/1999, si considerano montani i comuni o parti di essi classificati montani in base ai dati pubblicati nel compendio statistico 1998 edito dal servizio autonomo della statistica della Regione Friuli-Venezia Giulia, e si considerano depressi i comuni o parti di essi inseriti nell'«Obiettivo 2» di cui alla decisione della commissione europea del 20 gennaio 1994, n. 94/169/CE e nell'«Obiettivo 5b» di cui alla decisione della commissione europea del 26 gennaio 1994, n. 94/197/CE.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 25/1999, per dipendenti si intendono lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, con rapporto di lavoro continuato nell'arco del periodo d'imposta considerato.

4. Ai fini dell'accesso ai contributi compensativi, i soggetti di cui all'art. 7, commi 2 e 3, della legge regionale n. 25/1999, devono aver versato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia l'importo minimo di imposta di lire 2.000.000 per il periodo d'imposta 1998.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge regionale 25/1999, possono beneficiare dei contributi compensativi previsti dal presente regolamento le imprese classificate come piccole e medie conformemente alla raccomandazione della commissione europea n.96/280/CE del 3 aprile 1996.

6. Devono intendersi esclusi del beneficio compensativo di cui al presente regolamento i soggetti il cui periodo di imposta sia iniziato anteriormente al 1° ottobre 1997, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. Sono altresì escluse le imprese dei settori relativi alla costruzione navale, ai trasporti, all'agricoltura, alla pesca e quelle dei settori regolati dal trattato Ceca.

Art. 7.

Periodo di imposta da prendere in considerazione

1. Il periodo di imposta dell'I.R.A.P. da prendere in considerazione agli effetti del calcolo del contributo compensativo è quello in corso al 1° gennaio 1998.

2. Ai sensi del presente regolamento, l'imposta deve intendersi versata alla Regione anche in caso di importo compensato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 e successive modifiche.

Art. 8.

Presentazione delle domande per la concessione dei contributi compensativi e relativa documentazione

1. Le domande per la concessione dei contributi compensativi devono essere presentate alla camera territorialmente competente, tramite lettera raccomandata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla camera entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Le domande che prevalgono oltre tali termini sono dichiarate irricevibili, e di ciò viene data comunicazione al richiedente.

2. Alle domande va unita la seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione I.R.A.P. relativa all'anno d'imposta considerato, corredata di copia dei modelli F24 debitamente quietanzati;

b) copia della documentazione, debitamente quietanzata, delle spese sostenute che rendono ammissibile la richiesta di contributo ai sensi della legge regionale 25/1999 e del presente regolamento;

c) dichiarazione di corrispondenza all'originale della documentazione prodotta corredata da una dichiarazione di impegno, qualora si ottenga il contributo, ad annullare in origine la documentazione stessa;

d) dichiarazione resa nei modi e nelle forme di legge attestante:

d1) la data di nascita della persona fisica, ovvero quella di costituzione dell'impresa;

d2) che la sede legale, ovvero la residenza, ovvero il domicilio fiscale si trovino nell'ambito del territorio regionale; qualora l'attività sia svolta nelle zone considerate montane o depresse di cui al comma 4 del citato articolo 7, dichiarazione espressa in tal senso;

d3) indicazione del settore specifico di attività del richiedente;

d4) che il numero dei dipendenti inerenti il settore di attività dell'istante non supera la soglia massima prevista dal comma 2 dell'articolo 7 menzionato o quello indicato dal comma 3 dell'articolo 7, qualora trattasi di attività ubicata in zona montana;

d5) che vengono osservate le discipline normative e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali nei confronti dei lavoratori di cui al comma 5 del citato articolo 7 della legge regionale 25/1999;

d6) che non è stata presentata domanda di rimborso ai fini I.R.A.P. per il periodo d'imposta considerato, ovvero impegno a restituire all'amministrazione regionale il contributo per la quota corrispondente alla somma rimborsata, maggiorato dei relativi interessi, ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;

d7) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente il possesso dei requisiti stabiliti nella raccomandazione della commissione europea n. 96/280/CE già richiamata all'articolo 6, comma 5, del presente regolamento;

d8) qualora trattasi di impresa, dichiarazione concernente l'ammontare, espresso in ECU al tasso di cambio vigente nel tempo, dei contributi pubblici ricevuti nel periodo di tre anni precedente alla data di presentazione della domanda;

d9) qualora trattasi di impresa, dichiarazione di impegno a rinunciare o restituire eventuali contributi che dovessero essere ricevuti dopo la data di presentazione della domanda, qualora in tal modo venisse superata la soglia di cui all'art. 4, comma 5;

d10) dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione, della eventuale esistenza dei titoli di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 9.

Formazione della graduatoria unica regionale a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti

1. Ai soggetti che hanno presentato domanda entro il termine stabilito vengono assegnati i seguenti punteggi, individuati di seguito e dettagliati nelle tabelle da A) a D), allegate al presente regolamento e che ne costituiscono parte integrante, che:

a) abbiano versato l'imposta per un importo pari o superiore a lire 2 milioni (Tabella A);

b) abbiano effettuato assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, di soggetti disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione e residenti in Regione da almeno due anni (Tabella B);

c) abbiano sostenuto spese finalizzate alla crescita produttiva con l'acquisto, il potenziamento o l'ampliamento di strutture, quali uffici, capannoni, laboratori o comunque di locali dove viene svolta l'attività professionale (Tabella C);

d) abbiano sostenuto spese finalizzate all'acquisto di macchinari o strumenti di lavoro ovvero si siano avvalsi dell'istituto del leasing (Tabella D);

e) abbiano sostenuto spese finalizzate agli investimenti di cui alla lettera d) e che non abbiano ridotto comunque il numero dei dipendenti: 1 punto.

2. Ai fini della predisposizione della graduatoria e dell'attribuzione dei relativi punteggi, non vengono considerate ammissibili tipologie di spese diverse da quelle previste al comma 1.

Art. 10.

Controlli da effettuarsi in relazione a tutte le condizioni afferenti il rapporto contributivo

1. I controlli sulla sussistenza di tutte le circostanze dichiarate dal richiedente e previste dalla legge regionale 25/1999 sono effettuati dalle camere secondo il criterio del metodo campionario, anche successivamente all'erogazione del contributo, secondo una percentuale non inferiore al cinque per cento delle domande ammesse al contributo.

2. Qualora dai controlli emergessero irregolarità, o comunque venisse riscontrata l'insussistenza dei requisiti, il contributo dovrà essere revocato e l'importo dovrà essere restituito maggiorato con il computo degli interessi ai sensi della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La camera che ha disposto la concessione e l'erogazione del contributo compensativo procede alle eventuali revoche ed ai relativi recuperi, che devono essere versati in conto entrate al bilancio regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 3, le camere devono informare l'amministrazione regionale delle revoche e dei recuperi disposti.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

TABELLA A

I.R.A.P. versata	Punteggio
da L. 2.000.000 a lire 4.000.000	punti 1
da L. 4.000.001 a lire 6.000.000	» 2
da L. 6.000.001 a lire 8.000.000	» 3
da lire 8.000.001 a lire 10.000.000	» 4
oltre lire 10.000.000	» 5

TABELLA B

Assunzioni soggetti disoccupati	Punteggio
1 unità	punti 2
2 unità	punti 4
3 unità	punti 6
4 unità	punti 8

TABELLA C

Acquisto o potenziamento strutture	Punteggio
spesa da L. 1.000.000 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da L. 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 4
spesa oltre L. 10.000.000	punti 6

TABELLA D

Acquisto ovvero leasing macchinari o strumenti di lavoro	Punteggio
spesa per L. 1.000.000	punti 1
spesa da L. 1.000.001 a lire 5.000.000	punti 2
spesa da L. 5.000.001 a lire 10.000.000	punti 3
spesa oltre L. 10.000.000	punti 4

00R0470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.

Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione. Approvazione.

(Pubblicato nel s.o. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 000 del 17 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 12 settembre 1986, n. 0417/Pres., avente ad oggetto: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione»;

Visto l'art. 47, comma 2, della legge regionale 22 marzo 1999, n. 7: «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7», che stabilisce tra l'altro che in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti funzionali della Regione, venga emanato un nuovo regolamento, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, al fine di dotare i medesimi enti di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'amministrazione regionale;

Visto l'art. 16, comma 33, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25: «Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'art. 10, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10», che modifica l'art. 47, comma 3, della citata legge regionale n. 7/1999 e prevede per gli enti funzionali della Regione l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di bilancio a decorrere dall'esercizio 2001;

Visto l'art. 199, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, che individua gli enti funzionali della Regione;

Vista la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, che istituisce gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e Udine ed in particolare l'art. 14;

Vista la legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, che istituisce le aziende di promozione turistica ed in particolare l'art. 13;

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, che disciplina gli enti parco ed in particolare l'art. 25;

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata pertanto la necessità di recepire i principi sanciti nella nuova legge di contabilità regionale nell'emanazione del nuovo regolamento, in esecuzione delle disposizioni contenute nel citato art. 47, della legge regionale n. 7/1999, riguardo a:

a) applicazione del principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa;

b) riforma del bilancio di previsione degli enti in accordo ai principi di cui agli articoli da 7 a 11, della legge regionale n. 7/1999;

c) applicazione dei principi di cui agli articoli da 36 a 41, della legge regionale n. 7/1999;

d) introduzione del bilancio pluriennale, con la medesima estensione temporale prevista per il bilancio pluriennale regionale;

e) introduzione di una disciplina conforme ai principi previsti all'art. 17, della legge regionale n. 7/1999;

f) previsione della possibilità di assumere impegni estesi a più esercizi, nelle stesse fattispecie previste per l'amministrazione regionale dall'art. 29, della legge regionale n. 7/1999.

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che nella seduta del 16 marzo 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla ragioneria generale;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 598 del 16 marzo 2000;

Decreta:

1) È approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ed organismi funzionali della Regione, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2) Il suddetto regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, fermo restando che le disposizioni relative alle materie indicate all'art. 84 del regolamento stesso troveranno applicazione a decorrere dal bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2001-2003 e dal bilancio per l'anno 2001.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 marzo 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 8 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 1, foglio 153

00R0471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

Legge regionale n. 30/1999, art. 26. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 31 maggio 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 26, della legge regionale medesima, che prevede il possesso del tesserino venatorio in corso di validità per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

Considerato inoltre che il medesimo art. 26, stabilisce che il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia è un permesso rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale ed è mezzo di individuazione delle tipologie di fruizione venatoria e di controllo per l'indicazione delle giornate di caccia e delle specie e quantità di fauna prelevata giornalmente;

Tenuto presente che, sempre ai sensi del suddetto art. 26, i requisiti per il rilascio del tesserino sono il possesso del permesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza, l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed il pagamento della tassa di concessione regionale;

Visto l'art. 42, comma 1, della citata legge regionale n. 30/1999, che prevede l'adozione di regolamenti per l'esecuzione della legge medesima;

Ritenuto pertanto di adottare il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta dell'11 febbraio 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1066 del 14 aprile 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 aprile 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 29 maggio 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 12

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1.

Modello di tesserino di caccia

1. Il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia viene rilasciato annualmente dall'amministrazione regionale, secondo il modello di cui all'allegato A).

2. La distribuzione ai cacciatori del tesserino regionale di caccia è effettuata:

a) per i cacciatori assegnati ad una riserva di caccia, dal direttore della riserva medesima;

b) per i cacciatori non assegnati ad una riserva di caccia, dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

Art. 2.

Requisiti per il rilascio del tesserino regionale di caccia

1. Per l'acquisizione del tesserino regionale di caccia i cacciatori residenti nel Friuli-Venezia Giulia, ovvero residenti all'estero ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) presso un comune del Friuli-Venezia Giulia, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) permesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza dai competenti organismi;

b) l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia;

c) copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente;

d) pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 27, comma 1 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

2. Il tesserino regionale di caccia ha validità per un'annata venatoria, intendendosi per tale il periodo di tempo intercorrente tra il 1° aprile di un anno ed il 31 marzo dell'anno successivo.

3. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato alla restituzione di quello rilasciato per l'annata venatoria precedente, nei tempi e modi che vengono di seguito disciplinati.

4. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 27, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, sia effettuato dopo il 31 marzo, il cacciatore deve pagare la soprattassa per ritardato pagamento prevista dalla normativa nazionale sulle tasse di concessione governativa nella misura del dieci per cento, se il pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, e del venti per cento se il pagamento è effettuato con oltre trenta giorni di ritardo.

5. La soprattassa di cui al comma 4 non è dovuta nell'ipotesi in cui il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia avvenga dopo il 31 marzo.

6. I cacciatori non residenti nel Friuli-Venezia Giulia che intendono esercitare l'attività venatoria in regione in qualità di invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende venatorie, concessionari, consorziati o titolari di permessi in aziende faunistico-venatorie, e di fruitori di aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, devono essere in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.

Art. 3.

Rilascio del tesserino ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia

1. Per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario il cacciatore già assegnato ad una riserva di caccia deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno al direttore della riserva del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, nonché di quelli previsti dall'art. 29, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale n. 30/1999.

2. Il direttore della riserva di caccia, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede al rilascio del tesserino di caccia ai singoli cacciatori assegnati alla riserva medesima, previa restituzione da parte degli stessi, nei termini di cui al successivo art. 8, dei tesserini relativi all'annata venatoria precedente.

3. Il direttore deve consegnare all'amministrazione regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, l'elenco dei cacciatori in regola con i requisiti per mantenere l'assegnazione alla riserva di caccia, nonché i tesserini non consegnati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi.

Art. 4.

Aggiornamento dei dati di fruizione venatoria

1. La modifica della riserva di caccia di assegnazione o della tipologia di fruizione venatoria durante la stessa annata venatoria comporta, da parte del possessore del tesserino regionale di caccia, l'obbligo di farne aggiornare i dati.

Art. 5.

Rilascio del tesserino ai cacciatori di nuova assegnazione ed agli aspiranti a riserva di caccia

1. Per l'acquisizione o l'aggiornamento di cui all'art. 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori e gli aspiranti a riserva di caccia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Ai fini della nuova assegnazione, i cacciatori e gli aspiranti a riserva di caccia devono, a pena della decadenza dell'assegnazione alla riserva medesima, aver provveduto, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione definitiva o temporanea alla riserva, al pagamento degli oneri previsti dalla riserva di assegnazione.

2. Il direttore della riserva di caccia, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede al rilascio o all'aggiornamento del tesserino di caccia ai singoli cacciatori assegnati alla riserva medesima, previa restituzione da parte degli stessi, se dovuta, dei tesserini relativi all'annata venatoria precedente.

3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il direttore della riserva deve consegnare all'amministrazione regionale, anche tramite la sede distrettuale di appartenenza, l'elenco dei nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla riserva di caccia e/o i tesserini non ritirati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi.

Art. 6.

Aggiornamento del tesserino ai cacciatori che hanno ottenuto il trasferimento

1. Ai fini dell'aggiornamento, di cui all'art. 4, del tesserino regionale di caccia, i cacciatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e aver provveduto entro dieci giorni dalla comunicazione di accettazione dell'avvenuto trasferimento da parte dell'amministrazione regionale, a pena il mancato trasferimento, al pagamento della quota associativa determinata dalla nuova riserva di caccia di assegnazione.

2. Il direttore della riserva, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, provvede all'aggiornamento del tesserino di caccia dei cacciatori trasferiti.

3. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il direttore della riserva deve consegnare all'amministrazione regionale, anche tramite la sede distrettuale di appartenenza, l'elenco dei cacciatori trasferiti e/o i tesserini non ritirati, pena la destituzione dalla carica di direttore, a meno di giustificati motivi.

Art. 7.

Deroghe

1. La mancanza del tesserino, anche conseguente a sanzioni disciplinari di cui all'art. 38 della legge regionale n. 30/1999, comporta la perdita dell'assegnazione alla riserva di caccia.

2. Per gravi e inderogabili ragioni familiari, di salute o di lavoro debitamente certificate, l'amministrazione regionale può prevedere il mantenimento del cacciatore nella riserva di assegnazione anche in assenza del tesserino regionale di caccia, per un periodo massimo di tre anni, salvi in ogni caso il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia e il versamento della quota associativa annuale entro i termini stabiliti o l'adempimento di eventuali diverse forme di partecipazione alla gestione della riserva, previste dallo statuto, in alternativa a quella economica.

3. Il mancato possesso, entro i termini di cui all'art. 3, comma 1, all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1, della valida licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta il mantenimento dell'assegnazione in atto e la sospensione dei procedimenti di nuova assegnazione o trasferimento, qualora sia dimostrata la presentazione della richiesta di rinnovo della licenza alla competente autorità ed esibito il nuovo documento all'amministrazione regionale entro cinque giorni dal suo ricevimento. Tale deroga non si applica nei casi di ritardo indipendenti dai termini del procedimento amministrativo di rilascio.

4. Il tesserino regionale di caccia può essere ritirato, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal presente regolamento, per conto di un cacciatore anche da terza persona, purché munita di atto di delega.

Art. 8.

Restituzione del tesserino di caccia da parte dei cacciatori in riserva di caccia

1. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori delle riserve di caccia al direttore della riserva di caccia entro il 1° aprile successivo all'annata venatoria di riferimento, a pena il deferimento alla commissione disciplinare di cui all'art. 25 della legge regionale n. 30/1999.

Art. 9.

Acquisizione e restituzione del tesserino da parte dei cacciatori appartenenti ad altre tipologie di fruizione venatoria

1. I cacciatori concessionari, consorziati e titolari di permessi di aziende faunistico-venatorie, gli invitati nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie non assegnati in riserva di caccia, i fruitori di aziende agri-turistico venatorie e zone cinofile con abbattimento di fauna, nonché i cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria sul restante territorio nazionale, devono ritirare il tesserino regionale di caccia presso il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

2. Il tesserino venatorio deve essere restituito da parte dei cacciatori al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria al momento del ritiro del nuovo tesserino di caccia.

Art. 10.

Annotazioni sul tesserino regionale di caccia

1. Il cacciatore deve annotare sul tesserino regionale i capi di fauna cacciati subito dopo l'abbattimento.

2. Nelle riserve di caccia gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al carnere individuale del cacciatore invitante che deve riportarli sul proprio tesserino regionale di caccia. Per gli aspiranti cacciatori gli abbattimenti di fauna effettuati nei limiti regolamentari della riserva di temporanea assegnazione, fanno carico al piano di abbattimento della riserva medesima e devono essere riportati sul tesserino dell'aspirante.

3. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e devono essere riportati sui tesserino regionale di caccia dell'invitante.

Art. 11.

Conservazione dei tesserini regionali di caccia

1. I tesserini regionali di caccia restituiti all'amministrazione regionale o alle riserve di caccia devono essere conservati per cinque anni.

Art. 12.

Smarrimento, deterioramento o furto del tesserino regionale di caccia

1. La denuncia di deterioramento, smarrimento o furto del tesserino regionale di caccia deve essere presentata all'autorità di Polizia giudiziaria.

2. Il titolare può ottenere il duplicato da parte degli organismi competenti dimostrando di aver provveduto alla denuncia all'autorità di Polizia giudiziaria.

3. Qualora il tesserino venga ritrovato è fatto obbligo all'interessato di provvedere alla sua restituzione all'organismo che ha provveduto al suo rilascio.

Art. 13.

Norma transitoria

1. In attesa della conversione in aziende venatorie, il tesserino regionale di caccia è rilasciato anche per l'attività venatoria nelle riserve di caccia private e consorziali.

ANTONIONE

Omesso modello A di cui all'allegato, depositato agli atti.

00R0472

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 18.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 29 febbraio 2000)

(Omissis.)

00R0411

LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2000, n. 19.

Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di disposizioni normative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 29 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Sono abrogate espressamente le disposizioni legislative elencate negli allegati A e B nonché le disposizioni regolamentari elencate negli allegati C e D alla presente legge.

2. L'abrogazione espressa operata con la presente legge concerne norme non più operanti (allegati A e C) ovvero già abrogate implicitamente (allegati B e D).

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

4. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese negli allegati alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle pre-leggi al codice civile.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 febbraio 2000

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 1° febbraio 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 25 febbraio 2000.

00R0412

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 20.

Integrazione e modifiche della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: Autorizzazione e procedura di accreditamento.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 2, dell'art. 7, della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale determina con propria deliberazione le modalità e i termini per la richiesta e per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo la possibilità del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente».

Art. 2.

Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 8/1999

1. Il comma 9, dell'art. 17, della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 è sostituito dal seguente:

«9. Il sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda u.s.l., la sussistenza dei requisiti richiesti».

Art. 3.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 8/1999

1. Al comma 2, dell'art. 19 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 le parole: «dalla legge regionale 30 settembre 1998, n. 71», sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale n. 22 dell'8 marzo 2000».

Art. 4.

Integrazione al titolo IV della legge regionale n. 8/1999

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-bis (*Finanziamento*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, in relazione al titolo III, si provvede con una quota del fondo sanitario regionale, così come determinato annualmente con legge regionale di bilancio, da iscriversi in apposito capitolo di spesa.

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale 8/1999

1. L'art. 21 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Abrogazioni*). — 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi regionali:

a) la legge regionale 16 giugno 1976, n. 26 «Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri» e successive modificazioni e integrazioni;

b) il comma 1, secondo periodo e il comma 2, dell'art. 12 della legge regionale 12 marzo 1977, n. 18 «Istituzione del servizio di assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia e ai giovani in età evolutiva»;

c) la legge regionale 6 giugno 1988, n. 44 «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio»;

d) la legge regionale 1° dicembre 1989, n. 78 «Disciplina autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private»;

e) la legge regionale 26 marzo 1992, n. 11 «Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sugli istituti privati di riabilitazione»;

f) la legge regionale 26 marzo 1992, n. 12 «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie private che erogano prestazioni di medicina e/o chirurgia ad indirizzo estetico».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 2000

GIANNARELLI

(incaricato con D.P.G.R. 1° marzo 2000, n. 37)

(Approvata dal consiglio regionale il 1° febbraio 2000 e vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 2000).

00R0413

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 - Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Disposizioni in materia di risorse idriche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 è così sostituito:

«3. Le funzioni di controllo attengono:

a) alla verifica della conformità del programma degli interventi e del piano economico finanziario e delle loro varianti con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione e con la normativa vigente in materia di risorse idriche e tutela ambientale; a tale scopo l'Autorità di ambito trasmette alla giunta regionale gli schemi del pro-

gramma degli interventi e del piano economico finanziario, quali risultano approvati dopo le consultazioni; entro i successivi novanta giorni la giunta regionale, esercita il controllo di cui alla presente lettera; decorso tale termine il controllo viene dato per effettuato senza rilievi; in caso di non conformità la giunta regionale, prescrivendo le modifiche necessarie da apportare, può disporre il rinvio all'autorità di ambito, che entro dieci giorni dal ricevimento deve comunicare l'accoglimento delle suddette modifiche e provvedere, nei successivi trenta giorni, al recepimento delle stesse oppure deve fornire le eventuali controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle modifiche prescritte, la giunta regionale può accogliere le controdeduzioni fornite dall'autorità di ambito, oppure provvedere direttamente, in sostituzione di essa, ad apportare le modifiche prescritte;

b) alla ricognizione, da effettuarsi con cadenza annuale, dello stato d'attuazione del programma degli interventi con particolare riferimento al rispetto dei termini d'esecuzione degli interventi programmati e al raggiungimento degli obiettivi attesi;

c) al controllo comparativo delle prestazioni dei gestori nei vari ambiti territoriali ottimali per quanto concerne i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il costo dei servizi e la spesa per investimenti».

2. Il comma 5 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 è così sostituito:

«5. Ai fini dell'espletamento delle predette funzioni, gli organi della Regione, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono:

a) a fissare, con atto amministrativo, gli standard comuni a tutte le autorità di ambito per l'esercizio del controllo istituzionale sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;

b) a concorrere all'attività di controllo sui soggetti gestori sulla scorta dei dati trasmessi dall'autorità di ambito e dai soggetti gestori medesimi;

c) a svolgere le attività ispettive e di verifica, anche su richiesta del comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse di cui all'art. 21 della legge 36/1994».

3. Il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, è così sostituito:

«6. La Regione promuove periodicamente, con cadenza almeno annuale, apposite conferenze di servizi tra i presidenti delle autorità di ambito e, in relazione alle loro competenze, delle province e delle autorità di bacino, al fine di conseguire l'obiettivo di rendere omogenee le scelte programmatiche e l'azione amministrativa nei vari ambiti territoriali ottimali».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 2000

GIANNARELLI

(incaricato con D.P.G.R. 1° marzo 2000, n. 37)

(Approvata dal consiglio regionale l'8 febbraio 2000 e vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 2000).

00R0414

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 23.

Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 17 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta norme per l'istituzione del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana, per l'istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, nonché in materia di piante officinali, trebbiatura e sgranatura meccanica, abbattimento alberi di olivo, registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

Capo I

ISTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLTURA DELLA REGIONE TOSCANA E DELL'ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE.

Art. 2.

Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana

1. Al fine di razionalizzare i flussi informativi e semplificare i procedimenti del settore agricolo è istituito il sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (S.I.A.R.T.).

Il S.I.A.R.T. opera nell'ambito della rete telematica della Regione Toscana (R.T.R.T.), ed è connesso, come articolazione regionale, al sistema informativo agricolo nazionale (S.I.A.N.) ed integrabile ai sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni mediante la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (R.U.P.A.).

2. Il S.I.A.R.T. realizza l'integrazione delle informazioni per fornire gli strumenti adeguati agli operatori ed i servizi integrati agli utenti del settore agricolo, garantendo la massima sicurezza nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

3. Il S.I.A.R.T. utilizza la R.T.R.T. come infrastruttura di base per il governo e la gestione dei servizi comuni ai vari soggetti del settore.

4. I flussi informativi fra gli operatori del sistema avvengono principalmente per via telematica mediante la R.T.R.T., e tutti i soggetti partecipanti sono tenuti a predisporre e fornire l'aggiornamento al S.I.A.R.T. sulla base delle determinazioni della giunta regionale.

Art. 3.

Anagrafe regionale delle aziende agricole

1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell'art. 1, è istituita l'anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del S.I.A.R.T. e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

2. L'anagrafe delle aziende agricole è organizzata e resa operativa con deliberazione della giunta regionale.

3. La deliberazione della giunta regionale individua i dati che sono inseriti nell'anagrafe; in particolare l'anagrafe contiene:

- la generalità del titolare dell'azienda;
- il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
- la consistenza fisica dei beni immobili;

d) le colture e gli allevamenti praticati, nonché le attività connesse;

e) i dati relativi alle richieste ed alle concessioni di finanziamenti regionali, nazionali, o comunitari.

4. L'accesso all'anagrafe è consentito:

a) alla pubblica amministrazione ed ai centri autorizzati di assistenza procedimentale, di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11, «Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foresta, caccia e pesca» limitatamente alle posizioni da essi trattate;

b) all'imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.

5. L'anagrafe delle aziende agricole contiene una sezione informativa, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e le informazioni utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell'utente.

6. La sezione informativa di cui al comma 5 può essere consultata da tutti gli operatori, senza alcuna limitazione.

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA BIOLOGICA (LEGGE REGIONALE N. 49/1997), AGRITURISMO (LEGGE REGIONALE N. 76/1994), APICOLTURA (LEGGE REGIONALE N. 69/1995), TASSIDERMA E IMBALSAMAZIONE (LEGGE REGIONALE N. 3/1995), ELETRIFICAZIONE RURALE (LEGGE REGIONALE N. 46/1988).

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1997 N. 49 «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI PER LE PRODUZIONI OTTENUTE MEDIANTE METODI BIOLOGICI».

Art. 4.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 49/1997

1. La seconda parte del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 49/1997 è sostituita dalla seguente:

«Tale programma prevede sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo degli operatori biologici, pari almeno al 3% degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 49/1997

1. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1997 la parola «nonché» è sostituita con le parole «e a comunicare»; le parole «il loro prosieguo» sono sostituite dalle parole «il prosieguo della medesima».

2. La seconda parte del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 49/1997 è sostituita dalla seguente: «A tale scopo gli organismi di controllo autorizzati, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, procedono all'accertamento dell'idoneità dell'operatore entro il termine di novanta giorni e ne danno immediata comunicazione all'A.R.S.I.A.».

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1994, N. 76, «DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE»

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 76/1994

1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 76/1994 è abrogato.

2. Al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 76/1994 la parola «piano» è sostituita con la parola «programma».

3. Il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 76/1994 è sostituito dal seguente:

«6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dalla provincia o dalla comunità montana. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dalla relazione e dal programma. L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art. 15, e del numero di presenze presuntivamente determinabili».

Art. 7.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 76/1994

1. La lettera c) dell'art. 11 della legge regionale n. 76/1994 è abrogata.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 76/1994

1. L'art. 12 della legge regionale n. 76/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche*). — 1. L'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art. 2 è soggetto ad autorizzazione comunale.

2. La domanda di autorizzazione è diretta al comune nel cui territorio è situata l'azienda destinata alle attività agrituristiche.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:

a) la relazione di cui all'art. 5 comma 4;

b) il programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64, e successive modificazioni, se si intende realizzare interventi edilizi o di trasformazione territoriale previsti dal comma 1 del medesimo articolo;

c) l'autorizzazione del proprietario all'utilizzazione per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata da chi è titolare di un diritto reale, diverso dalla proprietà; ovvero di un diritto personale di godimento sugli immobili medesimi;

d) la dichiarazione di conformità degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 alle prescrizioni contenute nella legge medesima.

4. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 3 lettera c) può essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

5. Alla domanda va unita la richiesta di assegnazione della classifica della struttura ricettiva agrituristica, ai sensi del comma 5 dell'art. 16.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 76/1994

1. L'art. 13 della legge regionale n. 76/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche*). — 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12, il comune accerta che il richiedente:

a) sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

b) non abbia riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, a meno che non abbia ottenuto la riabilitazione, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517, del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;

c) non sia sottoposto a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o sia stato dichiarato delinquente abituale;

d) non sia sottoposto a misure di prevenzione o abbia procedimenti penali in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della vigente legislazione antimafia;

e) sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, il comune acquisisce:

a) il parere del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per lattività agrituristica;

b) il parere della provincia o della comunità montana sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredato dal parere sul programma di miglioramento agricolo ambientale, se ricorrono le condizioni di all'art. 12, comma 3, lettera b).

3. Per il rilascio dell'autorizzazione si applica il procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59». Il termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.

4. L'autorizzazione comunale conserva validità fino a che non sia revocata ai sensi dell'art. 21 comma 8 o dell'art. 22.

5. Nell'autorizzazione comunale sono specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art. 6.

6. Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla giunta regionale un elenco riepilogativo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 76/1994

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Prima dell'inizio dell'attività di somministrazione di pasti, alimenti e bevande i soggetti autorizzati hanno l'obbligo di trasmettere al comune copia del libretto di idoneità sanitaria ovvero dichiarazione relativa al possesso del libretto medesimo, con l'indicazione dell'azienda unità sanitaria locale che lo ha rilasciato e degli estremi del rilascio, per coloro che saranno addetti alla preparazione ed alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;

«2-ter. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare al comune, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa;

2-quater. I soggetti autorizzati hanno l'obbligo, ogni tre anni dal rilascio dell'autorizzazione, di presentare al comune le variazioni intervenute rispetto a quanto contenuto nella relazione di cui all'art. 5 comma 4. Il comune richiede, se del caso, alla provincia o alla comunità montana l'accertamento sulla permanenza delle condizioni di cui al medesimo art. 5 ed effettua l'accertamento sulla permanenza della classificazione attribuita ai sensi dell'art. 16.»

2. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 76/1994 è abrogato.

Art. 11.

Abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 76/1994

1. L'art. 18 della legge regionale n. 76/1994 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 76/1994

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 si sostituiscono le parole: «da L. 2.500.000 a L. 15.000.000» con le parole: «da L. 1.000.000 a L. 6.000.000»; gli ultimi due periodi del comma sono sostituiti come segue: «Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art. 13. Il comune dispone, inoltre, che la suddetta autorizzazione non sia rilasciata per un periodo da un minimo di tre mesi fino a un massimo di un anno.»

2. Al comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 76/1994 si sostituiscono le parole: «da L. 1.500.000 a L. 9.000.000» con le parole: «da L. 500.000 a L. 3.000.000.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 76/1994

1. Il comma 5 dell'art. 22 della legge regionale n. 76/1994 è sostituito con il seguente:

«5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.»

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 1995, N. 69 «NORME PER L'ESERCIZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA».

Art. 14.

Abrogazione dell'art. 3 della legge regionale n. 69/1995

1. L'art. 3 della legge regionale n. 69/1995 è abrogato.

Art. 15.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 69/1995

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 69/1995 sono eliminate le parole «e della commissione tecnica regionale apistica.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 69/1995

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 69/1995 è modificata come segue: «Denuncia alveari e comunicazione installazione apiari nomadi.»

2. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/1995 si abroga la parola: «annualmente.»

3. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 69/1995 si sostituiscono le seguenti parole: «nel periodo che intercorre tra il primo novembre ed il 31 dicembre di ogni anno» con le parole: «qualora intervengano variazioni, nonché nel caso di cessazione del possesso o detenzione di alveari.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 69/1995

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 69/1995 le parole «La giunta regionale» sono sostituite con le parole «Le province o le comunità montane» e la parola «può» è sostituita con la parola «possono».

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1988, N. 46, «INTERVENTI REGIONALI PER L'ELETTRIFICAZIONE RURALE»

Art. 18.

Disposizione generale

1. Nel testo della legge regionale n. 46/1988, ove ricorre la parola «E.N.E.L.», essa è sostituita dalle parole «impresa distributrice di energia elettrica».

Art. 19.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 46/1988

1. Al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 46/1988 le parole «di cui al provvedimento C.I.P. n. 42/1986 e successive modificazioni» sono sostituite dalla parola «vigente.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 46/1988

1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 46/1988, dopo la parola «elettrico», sono aggiunte le parole «l'impegno a stipulare il contratto di fornitura entro quindici giorni dalla richiesta dell'impresa distributrice di energia elettrica, pena la restituzione alla Regione delle somme da questa erogate alla suddetta impresa a titolo di contributo.».

2. I comma terzo e quarto dell'art. 4 della legge regionale n. 46/1988 sono sostituiti dal seguente:

«I comuni compiono l'istruttoria e trasmettono semestralmente alla Regione, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno, gli elenchi riepilogativi delle richieste ritenute ammissibili.».

Art. 21.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 46/1988

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 46/1988 è sostituito dal seguente:

«La giunta regionale, sulla base delle convenzioni di cui all'art. 2 e nei limiti delle disponibilità di bilancio, determina nei trenta giorni successivi alle scadenze di cui al terzo comma dell'art. 4 le richieste ammesse ai benefici di cui alla presente legge, comunicando all'impresa distributrice l'elenco dei soggetti cui fornire energia elettrica.».

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 1994, n. 6 (ISTITUZIONE DEGLI ALBI PROVINCIALI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLO/PROFESSIONALI).

Art. 22.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 6/1994

1. Il primo alinea del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 6/1994 è sostituito dal seguente:

«Le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice costituite per la conduzione di aziende agricole, purché i soci cui è attribuita l'amministrazione siano in possesso dei requisiti di tempo e di reddito per l'iscrizione nella prima o nella seconda sezione degli stessi albi provinciali.».

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 1995, n. 3 «NORME SULL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMA ED IMBALSAMAZIONE»

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1995

1. L'art. 2 della legge regionale n. 3/1995 è sostituito con il seguente:

«Art. 2 (Esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione). — 1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinata al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 3.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione presentano alla provincia denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, dichiarando di aver conseguito l'abilitazione di cui all'art. 3».

Art. 24.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 3/1995

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1995 le parole «sospensione per giorni sessanta dell'autorizzazione» sono sostituite dalle parole «interdizione per sessanta giorni»; le parole «l'autorizzazione è revocata» sono sostituite dalle parole «è disposta la chiusura dell'attività».

Art. 25.

Abrogazione dell'art. 8 della legge regionale n. 3/1995

1. L'art. 8 della legge regionale n. 3/1995 è abrogato.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANTE OFFICINALI, TREBBIATURA E SGRANATURA MECCANICA, REGISTRAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE.

Art. 26.

Piante officinali

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di raccolta e di coltivazione di piante officinali deve presentare al comune denuncia d'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9.

2. Per l'esercizio dell'attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario aver conseguito il diploma di erborista.

3. Chiunque intenda esercitare una o più delle attività di cui al comma 2 deve presentare al comune denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, dichiarando gli estremi relativi al conseguimento del diploma di erborista.

Art. 27.

Trebbiatura e sgranatura meccanica

1. Per l'esercizio dell'attività di trebbiatura e sgranatura meccanica dei cereali e delle leguminose, di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1942, n. 433 e al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152, non è richiesta alcuna licenza.

Art. 28.

Abbattimento alberi di olivo

1. Nei casi in cui non ricorrano vincoli paesaggistici ed idrogeologici è consentito il taglio e l'estirpazione degli alberi di olivo, fatti salvi gli impegni assunti a fronte dell'erogazione di contributi pubblici, previa comunicazione al comune da inoltrarsi almeno trenta giorni prima del taglio e dell'estirpazione ai fini della verifica da parte del comune della conformità dell'intervento con gli strumenti urbanistici.

Art. 29.

Registrazione delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette

1. Le domande di registrazione delle denominazioni di origine protetta (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) sono inviate, corredate della documentazione relativa, alla giunta regionale.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, esprime il parere sulle domande di cui al comma 1 e le invia al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Capo IV

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SNELLIMENTO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA (LEGGE REGIONALE N. 11/1998) E DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE (LEGGE REGIONALE N. 10/1989) IN AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA.

Art. 30.

Integrazione della legge regionale n. 11/1998

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 11/1998 è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Indirizzo e coordinamento). — 1. La giunta regionale, sentite le province e le comunità montane, esercita, con proprie deliberazioni, i poteri di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative oggetto di assistenza procedimentale.

2. Gli atti di indirizzo e coordinamento sono emanati allo scopo di assicurare l'esercizio omogeneo delle funzioni amministrative, secondo i principi di economicità, trasparenza e semplificazione dei procedimenti».

Art. 31.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10/1989

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1989 sono abrogate le parole «e dell'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo».

2. E abrogata la lettera p) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/1989.

Art. 32.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/1989

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1989 sono abrogate le parole «autorizzazione all'abbattimento di piante di olivo».

Art. 33.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/1989

1. Alla lettera d) dell'art. 6 della legge regionale n. 10/1989 sono abrogate le parole «rilascio diplomi di erborista».

Capo V

NORME FINALI

Art. 34.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 26 aprile 1973, n. 28, «Istituzione della commissione regionale per i pareri sulle domande di riconoscimento della denominazione di origine dei mosti e dei vini»;

b) legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, «Disciplina delle agevolazioni finanziarie regionali nel settore dell'agricoltura»;

c) legge regionale 7 settembre 1981, n. 69, «Istituzione del comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione tecnica in agricoltura e foreste»;

d) legge regionale 29 luglio 1994, n. 60, «Assistenza agli utenti di motori agricoli»;

e) legge regionale 31 dicembre 1994, n. 114, «Provvedimenti a favore della cooperazione agro forestale».

Art. 35.

Disposizioni transitorie in materia di agriturismo

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede, per quanto necessario in adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione II del capo II:

a) alla presentazione al consiglio regionale di una proposta di modifica del piano di indirizzo per l'agriturismo;

b) alla modifica della modulistica approvata.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni provvedono a trasmettere alla giunta regionale l'elenco riepilogativo delle autorizzazioni già rilasciate.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 2000

GIANNARELLI

(incaricato con D.P.G.R. n. 37 del 1° marzo 2000)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il giorno 8 febbraio 2000 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 3 marzo 2000.

00R0415

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 22.

Abrogazione del comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: «Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma abrogativa

1. Il comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: «Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», è abrogato.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 aprile 2000

VENEZIALE

00R0497

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2000, n. 23.

Nuova disciplina della commissione regionale per la parità e le pari opportunità.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della commissione regionale per la parità e le pari opportunità

1. Per il perseguimento delle finalità previste dagli articoli 3 e 4 della costituzione, la Regione Molise istituisce la commissione per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale.

2. È compito della commissione promuovere l'uguaglianza tra i sessi, rimuovendo tutti gli ostacoli che, costituendo fattori di discriminazione diretta e indiretta per le donne, ne limitano o ne impediscono il pieno sviluppo come persona umana.

3. La commissione è istituita ed ha sede presso la presidenza del consiglio regionale ed è organo consultivo del consiglio e della giunta.

4. Il consiglio regionale provvede alla dotazione di strutture e mezzi idonei al funzionamento della commissione.

5. La commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2.

Funzioni e compiti

1. La commissione svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) formula proposte tese al coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali al fine di realizzare la parità tra i sessi e di assicurare pari opportunità tra uomo e donna;

b) verifica in modo continuativo, anche con indagini, ricerche e studi, lo stato di applicazione della legislazione vigente sulla parità in relazione alle norme costituzionali, alle leggi e alle disposizioni comunitarie ed internazionali;

c) promuove iniziative di diffusione dei dati raccolti e di informazioni circa le garanzie legislative vigenti, nonché informazioni concernenti la propria attività rilevanti per la popolazione femminile;

d) formula osservazioni e proposte sui progetti di legge, atti amministrativi e programmi regionali che investono le politiche della parità e delle pari opportunità;

e) formula proposte di adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza;

f) elabora, per l'attuazione delle parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 215, progetti ed interventi tesi a:

1) favorire ed espandere l'accesso della donna al lavoro;

2) valorizzare e sviluppare la professionalità delle donne già occupate;

3) stimolare programmi di orientamento e formazione per le donne, al fine di liberare le loro potenzialità, anche in termini di pari opportunità e di progressione professionale;

4) sollecitare l'adozione di azioni positive di cui alla legge n. 125 del 1991, verificandone l'esecuzione, l'attuazione e l'esito finale;

5) sollecitare l'applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 125, concernente: «Azioni positive per l'imprenditoria femminile».

g) conduce indagini sulla condizione femminile nella Regione (nei luoghi di lavoro, nei corsi professionali, nelle strutture sanitarie, sociali, culturali ed assistenziali);

h) promuove interventi di assistenza e di consulenza per le donne disagiate, in collaborazione con gli organi istituzionalmente competenti, nonché tramite le associazioni e i movimenti per la tutela della donna;

i) promuove una adeguata presenza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale;

l) sollecita la promozione e l'attivazione di centri culturali e ricreativi idoneamente attrezzati per un qualificato impiego del tempo libero e rivolti soprattutto all'inserimento sociale e allo sviluppo delle potenzialità in quelle donne che vivono una condizione di handicap o di emarginazione sociale;

m) promuove iniziative per la costituzione e l'attivazione di centri adeguatamente attrezzati a ludoteca, al fine di accogliere, con opportuna assistenza di personale qualificato, bambini e ragazzi fino a 14 anni nelle ore post-scolastiche e durante i periodi di vacanza, come supporto per le madri lavoratrici.

2. I programmi ed i progetti di legge di cui alla lettera d) del comma 1 sono inviati d'ufficio alla commissione dal presidente del consiglio regionale.

3. La commissione, su propria richiesta, è ascoltata dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano le politiche della parità e delle pari opportunità.

Art. 3.

Composizione

1. La commissione è composta:

a) da n. 14 donne elette dal consiglio regionale, in esito alla procedura di cui alla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, fra persone in possesso di riconosciute esperienze di carattere scientifico, culturale, professionale, economico, politico e sindacale in riferimento ai compiti della commissione, le cui candidature sono proposte anche dalle associazioni di volontariato e dalle associazioni degli imprenditori e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) dal consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991 che:

1) riferisce in merito agli atti ed ai provvedimenti amministrativi delle regioni che presentino interesse in relazione alle problematiche della parità;

2) funge da tramite tra la commissione e l'agenzia regionale Molise lavoro di cui alla legge regionale 3 agosto 1999, n. 27;

3) elabora proposte di progetti di azioni positive;

c) da n. 1 funzionario dell'assessorato regionale al lavoro con funzioni anche di segretario.

2. Della commissione non possono far parte coloro che ricoprono la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale.

Art. 4.

Nomina e durata

1. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale nei modi previsti dalla legge regionale 22 aprile 1993, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La commissione dura in carica fino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata nominata e si provvede alla sua sostituzione nei termini e nei modi di cui alla presente legge e alla legge regionale n. 11/1993.

Art. 5.

Presidente, ufficio di presidenza e funzionamento

1. Entro sessanta giorni dalla costituzione a norma della presente legge la commissione approva il proprio regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.

2. La commissione, nella sua prima riunione, convocata dal presidente del consiglio regionale, elegge nel proprio seno una presidente e due vicepresidenti con funzioni vicarie.

3. La presidente e le vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza della commissione. Le vicepresidenti sostituiscono la presidente in caso di assenza o di impedimento nei modi previsti dal regolamento interno.

4. La presidente convoca e presiede le sedute.

5. La commissione, ove necessario, determina l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro.

Art. 6.

Relazione annuale

1. La commissione definisce ed invia entro il 30 novembre di ogni anno ai presidenti della giunta regionale e del consiglio regionale una relazione sull'attività svolta e un programma di attività da svolgersi con la relativa previsione di spesa per l'anno successivo.

Art. 7.

Rapporti di collaborazione

1. La commissione sviluppa rapporti di collaborazione:

a) con il dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) con le organizzazioni femminili di Stati esteri, anche in riferimento alla situazione delle donne emigrate ed emarginate;

c) con analoghi comitati e commissioni istituiti nelle regioni italiane e presso gli enti locali;

d) con gli istituti di ricerca e le università della Regione anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 8.

Compensi

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, per ogni giornata di seduta della commissione, dei gruppi di lavoro, costituiti ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della presente legge, e dell'ufficio di presidenza della commissione, è corrisposto un gettone di presenza di lire duecentomila alla presidente, di lire centocinquantomila alle vicepresidenti, di lire centomila alle altre componenti della commissione. In caso di più sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata, il gettone viene corrisposto una sola volta. L'erogazione annua dei gettoni non può superare lo stanziamento previsto dal relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del consiglio regionale. La misura del gettone di presenza è aggiornata all'inizio di ogni legislatura in base alle intercorse variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Alle componenti della commissione residenti in comune diverso da quello ove ha sede la commissione compete il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

2. Le componenti della commissione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, quando, previa autorizzazione della presidente della commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro funzioni fuori dal comune ove ha sede la commissione.

4. Le componenti della commissione, qualora la commissione stessa lo decida e previa autorizzazione del presidente del consiglio regionale, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 9.

Disposizioni abrogative e transitorie

1. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1994, n. 13.

2. La commissione regionale per la parità e le pari opportunità in funzione alla data di approvazione della presente legge resta in carica sino alla scadenza della legislatura nel corso della quale è stata nominata.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 ed istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del consiglio regionale.

2. Per gli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 13 aprile 2000

VENEZIALE

00R0498

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 24.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 2000 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato «A» nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

Art. 2.

Per l'anno 2000 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione dei capitoli di spesa di cui all'allegato «B» in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato.

Art. 3.

Modifica della legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37

All'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 1999, n. 37 «Istituzione dell'azienda speciale regionale denominata: «Molise Acque» la locuzione «cinque miliardi (2.582.284,4 EURO)» è sostituita dalla seguente «due miliardi (1.032.913,7 EURO)».

Il punto 1, dell'art. 21 della medesima legge regionale è così modificato: Il capitale di dotazione è costituito dal trasferimento regionale iscritto nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000. (Capitolo n. 21320).

Art. 4.

Modifica della legge regionale 30 settembre 1997, n. 18

All'art. 4, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1997, n. 18 «Finanziamento dell'attività del conservatorio di musica "L. Perosi" di Campobasso per l'orchestra» è aggiunto il seguente periodo «L'intervento della Regione è altresì volto a favorire l'attuazione di programmi di investimento attraverso la concessione in conto capitale di un contributo "una tantum" per l'esercizio finanziario 2000».

Art. 5.

Modifica della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10

Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 «Norme per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di competenza degli enti locali», è aggiunto il seguente periodo «ovvero interviene in modo diretto, anche partecipando a consorzi con gli enti destinatari dei finanziamenti per la esecuzione delle opere medesime».

Art. 6.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 aprile 2000

VENEZIALE

00R0499

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 25.

Bilancio di competenza e di cassa 2000 e bilancio pluriennale 2000/2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Stato di previsione delle entrate

È approvato in L. 3.699.273.804.186 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella A annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2000, (in allegato).

È approvato in L. 4.896.742.424.028 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2000, secondo la tabella A annessa alla presente legge, (in allegato).

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2000, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai comma precedenti.

È autorizzata l'emaneazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

È approvato in L. 3.699.273.804.186 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella B annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2000, (in allegato).

È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

È approvato in L. 4.896.742.424.028 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella B annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2000, (in allegato).

È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Autonomia contabile del consiglio Regionale

Ai sensi dell'art. 73, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del consiglio regionale è stabilita, per l'anno 2000, in L. 13.820.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del titolo I - Sezione I - Rubrica n. 1 - Settore I.

Art. 4.

Classificazione delle entrate

Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 5.

Classificazione delle spese

Le spese del bilancio regionale 2000, sono ripartite, ai sensi dell'art. 14, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonché in settori e in capitoli.

Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonché per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

Art. 6.

Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale

Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 2000 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44:

Tabella n. 1: quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli;

Tabella n. 2: prospetto di raffronto tra le entrate distinte per capitoli derivanti da assegnazioni dello Stato per l'esercizio di funzioni amministrative e le spese distinte anch'esse per capitoli aventi le distinzioni di cui alle assegnazioni predette;

Tabella n. 3: prospetto di raffronto tra gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e stanziamenti di competenza e di cassa per ulteriori programmi di sviluppo;

Tabella n. 4: classificazione delle spese per titoli, in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie per l'analisi economica secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato;

Tabella n. 5: riassunto per la spesa delle sezioni e un riepilogo dei titoli;

Tabella n. 6: elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 18, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44;

Tabella n. 7: elenco dei provvedimenti legislativi in corso distinto per ciascuno fondo globale;

Tabella n. 8: elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie;

Tabella n. 9: elenco dei fondi di garanzia distinti per capitoli di bilancio;

Tabella n. 10: dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 1999;

Tabella n. 11: prospetto dimostrativo dei mutui in ammortamento al 1° gennaio 2000;

Tabella n. 12: prospetto della capacità di indebitamento della Regione per l'esercizio 2000;

Tabella n. 13: prospetto dei capitoli di spesa del bilancio 2000 finanziati con il mutuo capitolo n. 11456;

Tabella n. 14: prospetto della dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio-avanzo finalizzato;

Tabella n. 15: dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione applicato al bilancio-avanzo buono.

Art. 7.

Bilancio pluriennale

È adottato per il triennio 2000-2002 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella C annessa alla presente legge (in allegato).

Art. 8.

Avanzo di amministrazione

È autorizzata ai sensi del terzo comma, dell'art. 8, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, della somma L. 523.653.642.603 a titolo di presunto avanzo di amministrazione come da tabella n. 10 annessa alla presente legge, (in allegato).

Art. 9.

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

È autorizzata, ai sensi del quarto comma, dell'art. 8, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2000, della somma di L. 14.770.924.032 a titolo di «Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2000».

Art. 10.

Mutuo a copertura del saldo finanziario

Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, la Regione Molise è autorizzata a contrarre mutui per un importo complessivo di L. 46.371.517.143 per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2000.

I mutui saranno stipulati ad un tasso nominale non superiore al 5,50%, oneri esclusi, per la durata massima dell'ammortamento di quindici anni e minima dieci anni.

La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 38, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione, mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere di versare a favore degli Istituti mutuanti le rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e su di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 4.619.790.218 a partire dall'esercizio finanziario 2001 e fino all'estinzione del mutuo.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2001.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma primo del presente articolo risultino meno o più onerose di quanto previsto dal primo comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio. Analogamente si provvederà per gli esercizi successivi al 2001 per le rate di ammortamento comprensive di eventuali variazioni del tasso di interesse, previsto nel contratto di mutuo e connesse all'andamento del mercato finanziario.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 11.

Oneri continuativi

L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000 concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicatori in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.

Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 12.

Fondo di riserva per persone obbligatorie

Al capitolo n. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 1.038.415.471 «Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine», con uguale dotazione di cassa.

Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge, (in allegato).

L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 13.

Fondo di riserva per spese impreviste

È autorizzata l'iscrizione al capitolo n. 54500 nello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di L. 100.000.000 a titolo di «Fondo di riserva per spese impreviste».

L'utilizzo del fondo e le modalità di prelievo di somme da tale capitolo di spesa sono disciplinate dalle norme dell'art. 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 14.

Capitolo di spesa per finanziamenti residui cancellati

Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali si prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del capitolo n. 55500 con una dotazione di competenza, e di cassa, per l'anno 2000, di L. 505.560.259.

Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 15.

Fondo di riserva di cassa

È autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 «Fondo di riserva di cassa» con una dotazione di L. 5.463.207.294.

I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del consiglio non soggetta a controllo.

Art. 16.

Annualità di bilancio

L'esercizio finanziario 2000 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2000.

Art. 17.

Esercizio delle funzioni trasferite allo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 18.

Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato

Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione delle entrate e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

Analogamente provvederà la giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

Per le variazioni al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Dei provvedimenti adottati dalla giunta regionale ai sensi del comma precedenti del presente articolo è data comunicazione alla presidenza del consiglio regionale.

Gli stessi atti deliberativi sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Art. 19.

Bilanci enti sub-regionali

Ai sensi dell'art. 54 dello statuto e dell'art. 26 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2000 degli enti sottoelencati:

- 1) Istituto regionale per gli studi storici del Molise;
- 2) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli;

3) Ente provinciale per il turismo di Campobasso;

4) Ente provinciale per il turismo di Isernia;

5) Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise «G. Sedati».

Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento a ristabilire il pareggio contabile, dei rispettivi bilanci, qualora l'entità della contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2000.

Art. 20.

Provvedimenti legislativi in corso

È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella 7 annessa alla presente legge (*in allegato*).

A tal fine sono iscritti nella tabella n. 18 del bilancio di previsione 2000 i seguenti capitoli di spesa:

n. 55200 - fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. (Spese correnti per funzioni normali) con una dotazione di competenza di L. 100.000.000 e di cassa di L. 100.000.000;

n. 55300 - fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. (Spese di investimento per funzioni normali) con una dotazione di competenza di L. 600.000.000 e di cassa di L. 600.000.000;

n. 55400 - fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. (Spese di investimento per ulteriori piani di sviluppo) con una dotazione di competenze di L. 200.000.000 e di cassa di L. 200.000.000.

I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscriverne in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli a dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Tali fondi non potranno essere utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa.

La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 21.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 aprile 2000

VENEZIALE

00R0500

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 26.

Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. È indetto presso il consiglio regionale del Molise l'ufficio del difensore civico regionale.

2. Il difensore civico svolge in piena autonomia attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Il difensore civico interviene nei confronti di:

- amministrazione regionale;
- enti o aziende dipendenti dalla Regione;
- enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite o delegate dalla Regione;

d) uffici amministrativi delle AA.UU.SS.LL. operanti nel territorio regionale, collaborando, in particolare, con le commissioni miste conciliative di cui all'art. 8, allegato 1 della carta dei servizi pubblici sanitari;

e) enti o aziende con partecipazione di capitale regionale qualora i medesimi vi acconsentano;

f) ogni altro ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione.

Art. 3.

Ambito di intervento

1. Il difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi nei limiti e con le modalità previste dalla presente legge, in tutti i casi valutabili come violazione dell'art. 97 della Costituzione e della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficienza ed efficacia di uffici e servizi, suggerendo anche ipotesi di corretta amministrazione.

2. L'azione del difensore civico può essere estesa, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, all'attività di comuni e province.

3. Il difensore civico regionale coordina la propria attività con i difensori civici istituiti dai comuni e dalle province, al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle materie di cui all'art. 117 della Costituzione.

Art. 4.

Attivazione dell'intervento

1. Il difensore civico interviene:

a) dietro reclamo del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo;

b) dietro reclamo di persone giuridiche pubbliche o private, associazioni o formazioni sociali portatrici di interessi diffusi.

2. I reclami possono essere formulati per iscritto oppure oralmente. Nel secondo caso è redatto verbale dal funzionario ricevente che viene sottoscritto da chi presenta il reclamo.

Il difensore civico interviene d'ufficio:

a) nei casi che destino particolare allarme o preoccupazione nella cittadinanza;

b) qualora venga a conoscenza di azioni non rispondenti al principio della corretta amministrazione nell'attività dei soggetti di cui all'art. 2.

Il difensore civico in particolare esercita l'iniziativa d'ufficio nei settori e verso le strutture della pubblica amministrazione che svolgono compiti od erogano servizi nei confronti di anziani, minori, soggetti portatori di handicap, tossicodipendenti, extraeuropei ed altri soggetti deboli, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

5. Gli esiti dell'iniziativa del difensore civico di cui al comma 3, sono comunicati alle autorità competenti indicando, se possibile, modi e tempi necessari per rimuovere le omissioni o inefficienze riscontrate.

Art. 5.

Divieto di ricorrere al difensore civico

1. Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti ed aziende indicati nell'art. 2 per fatti o questioni attinenti al rapporto di lavoro nonché i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti ed aziende indicati nell'art. 2.

Art. 6.

Rapporti con i ricorsi amministrativi e giurisdizionali

1. Il reclamo al difensore civico è indipendente dall'esperimento di ricorsi od azioni dinanzi ad organi giurisdizionali od amministrativi.

2. Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronunzia sui ricorsi od azioni di cui al comma 1.

Art. 7.

Modalità d'intervento

1. Il difensore civico, valutata la fondatezza del reclamo in relazione agli interessi di cui si chiede tutela ed ai soggetti reclamanti, chiede all'ufficio interessato informazioni o chiarimenti sull'atto o sul comportamento oggetto del suo intervento. La manifesta infondatezza del reclamo dà luogo ad archiviazione dello stesso ed a conseguente comunicazione motivata al reclamante.

2. In caso di mancata risposta, o di risposta non esauriente o insufficientemente documentata, il difensore civico può:

a) accedere a qualsiasi ufficio dei soggetti di cui all'art. 2;

b) esaminare provvedimenti ed atti inerenti l'oggetto del proprio intervento ed ottenerne copia, usando anche i collegamenti telematici, con spese a carico dell'amministrazione controllata e senza i limiti del segreto d'ufficio, anche qualora si tratti di documenti sottratti all'accesso in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) convocare, con congruo preavviso, il responsabile del procedimento e i funzionari competenti a provvedere per esaminare congiuntamente la questione oggetto del suo intervento.

3. Il difensore civico è tenuto al segreto su quanto acquisito in atti esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in atti comunque da considerare riservati in base alle leggi vigenti.

4. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni il difensore civico venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato ne riferisce all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8.

Esito degli interventi

1. Il difensore civico, esaurita l'istruttoria, sulla base degli accertamenti compiuti, formula le sue osservazioni ai soggetti competenti a procedere o a provvedere.

2. Il funzionario o l'organo competente:

a) provvede, in accoglimento delle richieste del difensore civico, nel termine stabilito dalla legge;

b) comunica al difensore civico gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali ha ritenuto di non accogliere, anche in parte, le sue osservazioni.

3. In caso di comportamento omissivo o ritardante del funzionario o dell'organo amministrativo, il difensore civico può chiedere all'autorità competente la nomina di un commissario *ad acta*.

4. Il difensore civico comunica all'interessato l'esito dell'intervento indicandogli le eventuali iniziative che può intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 9.

Sanzioni

1. Il funzionario o il dipendente regionale che non collabora o impedisce o ritarda l'espletamento delle funzioni del difensore civico è perseguibile disciplinarmente nei limiti delle vigenti disposizioni sulle infrazioni disciplinari. Negli altri casi l'addebito viene segnalato all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10.

Relazione al consiglio regionale

1. Il difensore civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività complessivamente svolta e sui provvedimenti adottati, indicando in essa le disfunzioni riscontrate ed indicando i possibili rimedi.

2. Il consiglio regionale entro i successivi trenta giorni, esamina la relazione e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in essa contenuti, formula direttive ai competenti organi perché adottino le misure di loro competenza, con particolare riguardo:

a) alla modifica dell'organizzazione degli uffici e dei servizi;

b) all'attivazione delle misure disciplinari, ove ne ricorrano gli estremi, nei confronti dei funzionari il cui operato abbia dato luogo all'intervento del difensore civico.

3. La relazione del difensore civico è pubblicata integralmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. Il difensore civico ha facoltà di informare la stampa ed i mezzi di comunicazione di massa sulle attività svolte dal suo ufficio.

5. Le commissioni consiliari possono sentire il difensore civico su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza.

Art. 11.

Elezione del difensore civico e revoca

1. Il difensore civico è scelto tra persone in possesso di qualificate esperienze giuridico-amministrative che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e si siano distinti per attività non lucrative afferenti al volontariato, alla tutela di soggetti deboli o di interessi collettivi e diffusi.

2. L'elezione del difensore civico è effettuata dal consiglio regionale con voto segreto.

3. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la seconda votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

4. Il difensore civico può essere revocato a seguito di mozione adducente gravi motivi. La mozione è validamente approvata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 12.

Durata in carica

1. Il difensore civico regionale dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Salvi i casi di decadenza, le funzioni del difensore civico sono prorogate sino all'insediamento del successore.

Art. 13.

Cause ostative

1. Non possono essere eletti all'ufficio di difensore civico:

a) i membri del governo e del parlamento nazionale o europeo; i presidenti o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali e di comunità montana; gli amministratori e dirigenti delle unità sanitarie locali;

b) i membri in carica degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;

c) i dipendenti regionali, degli enti locali e delle prefetture, degli enti o aziende di cui all'art. 2;

d) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricavano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

e) i componenti della commissione di controllo sugli atti dell'amministrazione regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti ed aziende pubbliche.

2. L'incarico di difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. Ove la nomina riguardi i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti commi ovvero in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi della legge n. 154 del 1981, la relativa causa deve cessare, pena la decadenza dalla carica, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di notificazione dell'avvenuta nomina o, nell'ipotesi di causa sopravvenuta, dalla data del suo verificarsi.

4. Sono estese al difensore civico regionale le disposizioni sulla ineleggibilità a consigliere regionale di cui alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il titolare dell'incarico di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Molise.

Art. 14.

Trattamento economico

1. Al difensore civico spetta il trattamento economico pari a quello massimo previsto dalla legge regionale n. 7/1997 per i direttori generali della Regione. Spetta altresì il trattamento di missione fissato per i dirigenti regionali nonché l'eventuale rimborso delle spese di trasporto per il raggiungimento della sede di servizio dal comune di residenza.

Art. 15.

Sede e supporto organizzativo

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale.

2. Per le funzioni di assistenza e segreteria del difensore civico è istituito presso il consiglio regionale la struttura speciale denominata «Servizio per la segreteria del difensore civico», affidata alla responsabilità di un dirigente, anche assunto a tempo determinato.

3. La dotazione di personale e di risorse strumentali della struttura di cui al comma 2 è deliberata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale su proposta del difensore civico.

4. La struttura di cui al comma 2 ed il dirigente ad essa preposto dipendono funzionalmente dal difensore civico, il quale determina gli obiettivi e valuta i risultati delle relative attività.

Art. 16.

Compiti della segreteria

1. La segreteria dell'ufficio del difensore civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare:

a) classifica le richieste di intervento;

b) cura la conservazione degli atti;

c) svolge l'istruttoria preliminare dei casi;

d) riceve i cittadini fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi in cui le richieste di intervento esulano dalla competenza del difensore civico;

e) intrattiene rapporti con gli enti di cui all'art. 2 per le finalità della presente legge.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del consiglio regionale mediante stanziamento di appositi fondi con legge di approvazione o di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 e corrispondente istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del consiglio regionale.

2. Per gli esercizi 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Il difensore civico esercita, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, le funzioni previste dall'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, ed invia ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 aprile 2000

VENEZIALE

00R0501

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 27.

Riordino della disciplina in materia d'industria.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Molise concorre, con i benefici contemplati dalla presente legge e nei limiti degli stanziamenti di bilancio appositamente previsti, all'attuazione di interventi nel settore industriale nonché alla promozione dello sviluppo economico del proprio territorio e all'introduzione di processi innovativi.

2. La presente legge disciplina l'esercizio, da parte della Regione e degli enti locali, delle funzioni concernenti la materia dell'industria come definita, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Regione esercita tutte le funzioni ed essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonché le funzioni di cui all'art. 37 della legge regionale n. 34/1999.

4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dall'art. 19, comma 12, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 6.

Art. 2.

Destinatari ed interventi

1. I soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge, sono:

a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della Regione;

b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della Regione;

c) le imprese di cui alla lettera a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;

d) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi autorizzati dalla Commissione europea;

e) le associazioni imprenditoriali;

d) le università, i centri di ricerca ed i centri di servizio alle imprese.

2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali nonché di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese.

Art. 3.

Funzioni riservate alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione e di indirizzo, le funzioni previste dall'art. 37 della legge regionale n. 34/1999, nonché le funzioni concernenti:

a) l'adozione del programma triennale per l'industria di cui al successivo art. 4;

b) il concorso all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;

c) la gestione del fondo unico regionale per le attività produttive industriali, di cui all'art. 5;

d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

e) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

f) l'elaborazione di programmi di ricerca e di trasferimento tecnologico;

g) la promozione di interventi per singoli settori industriali;

h) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;

i) lo sviluppo dei servizi reali alle imprese;

l) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria;

m) l'attuazione di programmi comunitari;

n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

o) l'istituzione ed il coordinamento dei distretti industriali;

p) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali;

q) l'adozione di criteri specifici per l'attuazione delle misure di cui al decreto legge n. 415/1992 convertito, con modificazioni, della legge n. 488/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e nel contempo al riordino degli attuali consorzi per i nuclei di industrializzazione.

Art. 4.

Programma triennale per l'industria

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e conformemente agli indirizzi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 la giunta regionale propone al consiglio, che l'approva nei successivi sessanta giorni, il programma triennale regionale. La giunta regionale può proporre annualmente al consiglio per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

2. La giunta regionale predispose il programma regionale di cui al comma 1 sentita la conferenza per le autonomie locali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 34/1999, integrata dai rappresentanti delle camere di commercio industria agricoltura artigianato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 9, nonché le associazioni di categoria operanti nella Regione.

3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione agli interventi connessi con le funzioni delegate dallo Stato.

4. Nel programma regionale sono indicati gli obiettivi e le finalità da conseguire e i risultati attesi con riferimento alle esigenze di sviluppo e di equilibrio socio-economico della Regione.

5. Il programma regionale sostiene:

a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

b) la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;

c) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti; nelle tipologie e nei processi produttivi;

d) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale e la loro certificazione;

e) a promozione di interventi per la prevenzione di rischi e la tutela della salute nei luoghi di lavoro nonché la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;

f) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

6. Il programma regionale altresì definisce gli interventi per:

a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa definendo i criteri per il rapporto con gli istituti di credito e con la finanziaria regionale (FINMOLISE);

b) il sostegno della ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppato da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, mediante gli strumenti della programmazione negoziata, promuovendo anche lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento produttivo e le reti territoriali di servizi alle imprese.

7. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

8. Il programma regionale determina inoltre:

a) le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 1998;

b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse tipologie di intervento;

d) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento;

e) le modalità di attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo;

f) le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

9. La giunta regionale svolge l'attività di attuazione, monitoraggio e valutazione del programma di intervento e presenta annualmente al consiglio una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.

10. Limitatamente all'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'adozione del programma triennale per l'industria, la giunta regionale provvederà ad erogare i contributi previsti dalle vigenti leggi statali secondo i criteri e le modalità di cui alle stesse leggi.

Art. 5.

Fondo unico regionale per le attività produttive industriali

1. È istituito il fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma triennale di cui all'art. 4.

Art. 6.

Convenzioni

1. L'erogazione dei contributi e gli interventi per l'agevolazione dell'accesso al credito previsti dal programma triennale per l'industria possono essere affidati mediante convenzione alla finanziaria regionale (FINMOLISE) e/o a soggetti terzi con questa convenzionati.

2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di legge.

3. Eventuali convenzioni per nuovi affidamenti sono predisposte dalla giunta regionale e stipulate previo parere della competente commissione consiliare. Il parere viene emesso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di convenzione, decorsi i quali il parere stesso si intende reso in senso favorevole.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 possono affidare a terzi anche la concessione di contributi qualora la procedura da adottarsi sia quella automatica, così come definita dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche.

5. I soggetti convenzionati devono essere abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito.

Art. 7.

Indirizzi per l'attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione dell'accesso al credito

1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito e con la finanziaria regionale (FINMOLISE), determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulla materia di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, anche presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni con le modalità di cui all'art. 6. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie, le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.

3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi regionali, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese regionali.

4. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112 del 1998, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con altri istituti di credito e con la finanziaria regionale (FINMOLISE), al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

5. Gli accordi integrativi di cui al comma 4 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.

6. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie.

7. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati e dalla finanziaria regionale (FINMOLISE). In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 4.

Art. 8.

Indirizzi per l'attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese

1. La Regione, mediante la finanziaria regionale (FINMOLISE), realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.

Art. 9.

Indirizzi per l'attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi e per il trasferimento tecnologico

1. Al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti alla realizzazione di programmi per l'innovazione ed il trasferimento di innovazioni tecnologiche al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia di ricerca applicata, di innovazioni e trasferimento tecnologico, nonché degli indirizzi programmatici del programma triennale di cui all'art. 4, la Regione promuove i seguenti obiettivi:

a) lo sviluppo efficace e coordinato sul territorio regionale di iniziative di ricerca applicata e di innovazione, nonché di attività e strutture per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, promosse da università, enti di ricerca, centri di servizio alle imprese presenti nel territorio della Regione e rivolte all'accrescimento di competitività tecnologica delle imprese e del sistema produttivo regionale;

b) la promozione di iniziative comuni con gli enti di ricerca e con i loro centri, nonché con l'università degli studi del Molise per l'attuazione, in modo coordinato, di iniziative e attività per sostenere un sistema regionale per la diffusione di conoscenze e il trasferimento di tecnologie.

Art. 10.

Indirizzi per l'attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese

1. La Regione, in attuazione delle funzioni delegate inerenti allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998, sostiene le seguenti finalità:

a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese del Molise;

c) la promozione degli investimenti esteri nel Molise.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione, avvalendosi dell'apporto tecnico della C.C.I.A.A., può stipulare accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

Art. 11.

Sportello unico

1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui alla legislazione vigente, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo nonché per la realizzazione di attività di informazione ed assistenza alle imprese.

2. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto.

3. Ai fini della piena efficacia dell'azione amministrativa e per ridurre i tempi per il rilascio dell'autorizzazione, lo sportello unico sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.

4. La giunta regionale può concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.

Art. 12.

Adempimenti comunitari

1. Qualora gli aiuti previsti dal programma regionale ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998 derogano ai limiti di cui al regime denominato «de minimis», la Regione provvede alla notifica del programma stesso alla commissione europea.

2. Le disposizioni della presente legge che costituiscono regime di aiuto alle imprese sono efficaci a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise, del parere favorevole della commissione dell'Unione europea emesso in esito a procedura di notifica.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 o con successiva legge di variazione.

2. Relativamente agli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 aprile 2000

VENEZIALE

00R0502

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 28.

Prime disposizioni in materia di incompatibilità e di indennità degli assessori non consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Possono essere nominati assessori regionali, anche se non consiglieri regionali, i cittadini che hanno i requisiti per essere candidati al consiglio regionale e che non versano in situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per gli stessi consiglieri regionali.

Art. 2.

1. Agli assessori regionali di cui all'art. 1, è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale, una indennità pari alla indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.

2. A detti soggetti sono altresì estese, per tutto il tempo in cui svolgono l'attività di assessore, i rimborsi spese, i trattamenti indennitari, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa, e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali e per gli assessori consiglieri.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2000, mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa con successiva legge di variazione del bilancio.

2. Per gli esercizi finanziari 2001 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative del bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 aprile 2000

VENEZIALE

00R0503

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 29.

Tutela del diritto al gioco dei bambini e sviluppo delle ludoteche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO ED HA ANNOTATO QUANTO SEGUE

«Con l'occasione si segnala che l'art. 8, nel prevedere la concessione di contributi finanziari nella misura massima del 40% del costo del progetto a favore dei soggetti interessati non richiede alcuna forma di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potersi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità anche attraverso proprie espressioni dirette.

I tratti caratteristici del gioco sono la spontaneità, la creatività e la libertà. Il gioco consente, poi, l'acquisizione da parte dei bambini di graduali livelli di autosufficienza, il valore preparatorio attraverso cui l'individuo perfeziona le sue attitudini che si realizzeranno a pieno nella sua vita adulta.

La Regione tutela il diritto al gioco infantile promuovendo, anche attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale, la costruzione di ludoteche pubbliche o private, ovvero gestite da comuni, associazioni di comuni, cooperative o loro consorzi, associazioni. Tali soggetti dovranno essere iscritti all'albo di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

La ludoteca è un servizio educativo-culturale aperto a quanti intendono fare esperienze di gioco ed ha lo scopo di favorire la socializzazione, di educare all'autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed espressive di ogni bambina e bambino.

Tra le attività della ludoteca vi sono, tra le altre, l'animazione ludica con o senza giocattoli, il prestito di giocattoli, il laboratorio, i campi scuola ludico ambientali, la ricerca delle tradizioni popolari, il recupero e il riciclaggio dei giocattoli, il gemellaggio con le altre ludoteche e con le scuole, la conoscenza delle diverse etnie la formazione e informazione dei genitori.

Art. 3.

La Regione - Assessorato alla sicurezza sociale - provvederà, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla costituzione dell'albo delle ludoteche pubbliche e private nel rispetto del seguente parametro.

Sarà consentita l'apertura di una ludoteca al servizio di un'area territoriale la cui popolazione residente è in numero di almeno 3000 abitanti.

Art. 4.

I soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1, che intendano aprire una ludoteca dovranno presentare domanda di iscrizione all'albo delle ludoteche di cui all'art. 2 della presente legge. La domanda, in carta semplice, dovrà indicare i dati dell'ente gestore, l'ubicazione della ludoteca, l'organigramma del personale gerente della stessa ludoteca.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali da acclibire a ludoteca con l'esatta indicazione dei servizi;
- 2) relazione firmata dal responsabile della ludoteca sul piano ludico educativo annuale;
- 3) polizza assicurativa attestante la copertura dei bambini contro gli infortuni ed eventuali incidenti;
- 4) attestato dell'ufficio prevenzione e igiene della ASL o dell'ufficio sanitario del comune sull'idoneità dei locali;
- 5) atto notorio sostitutivo del rappresentante dell'ente gestore della ludoteca e degli altri addetti attestante che a loro carico non vi siano precedenti penali.

Art. 5.

È possibile prevedere, tenendo conto della realtà territoriale, la presenza di ludoteche negli ospedali, negli istituti educativo-assistenziali per minori o in altri luoghi di attesa e di aggregazione in locali messi a disposizione dai proprietari.

La ludoteca deve essere di norma posta al piano terra con spazio scoperto utilizzabile per lo svolgimento di attività esterne. Deve prevedere uno spazio minimo di 4 metri per utente e di servizi igienici adeguate alle diverse età. Devono, altresì, rispettare le norme di cui alla legge n. 104/1992 relative all'assenza di barriere architettoniche.

Art. 6.

L'ente gestore deve avvalersi della consulenza tecnica di un laureato in scienze dell'educazione o lauree equipollenti.

Art. 7.

L'ente gestore dovrà annualmente presentare alla Regione Molise - Assessorato alla sicurezza sociale - il proprio piano ludico-educativo.

Esso dovrà contenere, oltre al programma pedagogico, le indicazioni per l'integrazione dei bambini portatori di handicap, per l'educazione interculturale e per l'eventuale presenza dei bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto di riferimento.

Art. 8.

La Regione concede contributi finanziari per la costruzione o ristrutturazione dei locali da destinare a ludoteche ai soggetti interessati di cui all'art. 1, con priorità per i comuni montani.

L'importo del finanziamento è pari ad un massimo del 40% del costo del progetto elaborato nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

I soggetti interessati presentano domanda alla giunta regionale - Settore sicurezza sociale - il progetto di cui al comma 2 verrà presentato entro il mese di febbraio di ogni anno.

La giunta regionale sulla base delle risorse disponibili, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, approva la graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 2000 si provvederà mediante istituzione di appositi capitoli di spesa con legge approvativa o di variazione di bilancio.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative di bilancio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 aprile 2000

VENEZIALE

00R0504

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651798/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 0 0 *

L. 3.000